

Sped. in A.P. - art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Cagliari

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte PRIMA e SECONDA

Cagliari, giovedì 19 febbraio 2009

Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando occorre esclusi i giorni festivi

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI V. Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 6061

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - a) abbonamento (anno solare); Parti I e II (esclusi i supplementi straordinari) Euro 51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) Euro 180,76; Parte III Euro 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno in corso. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. - b) vendita a fascicoli separati: Parti I e II Euro 1,03, Parte III Euro 1,81, Supplementi ordinari e straordinari: Euro 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l'estero, esclusi i paesi dell'Unione Europea. L'importo dovuto per l'attivazione o il rinnovo dell'abbonamento al Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, per le inserzioni e per l'acquisto dei medesimi bollettini dovrà essere versato esclusivamente sul conto corrente postale n.4093 intestato a Regione Autonoma della Sardegna - Tesoreria regionale - causale: BURAS (abbonamento/inserzione/acquisto) riferimento entrate EC312.001 - Cdr 01.02.04.

AVVERTENZE - Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Regione e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la generalità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Regione del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunci ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione nei soppressi fogli annunci legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato.

N. 6

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Disciplina regionale degli scarichi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 DICEMBRE 2008, N. 69/25.

pag. 2

Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 75/15.

pag. 44

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 dicembre 2008, n. 69/25.

Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente premette che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006, in attuazione della Legge Regionale del 19 luglio 2000, n. 14, è stato approvato in via definitiva il Piano di Tutela delle Acque redatto, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., dal Servizio di Tutela delle Acque dell'Assessorato.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Piano di Tutela delle Acque prevede, tra l'altro, l'individuazione di un insieme di azioni e misure finalizzate alla tutela integrata e coordinata degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica tra cui la disciplina degli scarichi che deve regolamentare gli scarichi in ambiente ed in pubblica fognatura in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità fissati per i corpi idrici e la cui emanazione è demandata alla Regione dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Parte III).

L'Assessore ricorda che attualmente il quadro normativo regionale in materia si compone del Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n° 34 del 21 gennaio 1997 relativo alla “Disciplina degli scarichi e delle pubbliche fognature” e la legge regionale n. 14 del 19 luglio 2000, attuativa del decreto legislativo n. 152 del 1999. Inoltre la Regione ha dato una prima attuazione al D.Lgs. n. 152/2006 con l'art. 50, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 9 del 2006 e successive modifiche che, attribuendo le competenze agli enti locali preposti, ha disposto che spettano alla Regione le funzioni di disciplina degli scarichi delle acque reflue.

Il mutato quadro normativo di riferimento, conseguente all'emanazione del D.Lgs 152/2006, rende necessario e urgente procedere all'aggiornamento del quadro normativo regionale in quanto ormai incompleto e non più coerente con le disposizioni normative nazionali. Occorre quindi disciplinare, tramite specifica direttiva tecnica regionale, la materia degli scarichi di acque reflue al fine di conseguire gli obiettivi fissati dalle direttive comunitarie e dalla normativa statale di riferimento ed al fine di fornire indirizzi e regole preci-

se alle autorità di vigilanza e controllo oltre che a tutti i soggetti interessati da attività di produzione di scarichi.

L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, in attuazione del Piano di tutela delle Acque, della parte III del D.Lgs. 152/06 e della Legge Regionale n. 9/2006 e sue modifiche, ha predisposto la direttiva concernente la disciplina degli scarichi con la condivisione e il contributo delle Province, dell'ARPAS e di Abbanoa Spa in qualità di Gestore del Servizio idrico integrato.

Pertanto l'Assessore propone alla Giunta regionale per la relativa approvazione, la direttiva concernente la “Disciplina degli scarichi delle acque reflue”, in attuazione del Piano di tutela delle Acque, della parte III del D.Lgs. n. 152/06 e della Legge Regionale 9/2006 e sue modifiche.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere di legittimità del Direttore Generale dell'Assessorato

Delibera

- di approvare la direttiva concernente la “Disciplina degli scarichi”, in attuazione del Piano di tutela delle Acque, della parte III del D.Lgs. n. 152/06 e sue modifiche e della Legge Regionale n. 9/2006 e sue modifiche, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che le disposizioni contenute nella direttiva allegata alla presente deliberazione entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Dettori
Il Presidente
Soru

DIRETTIVA REGIONALE
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

INDICE

<u>“DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE”</u>	
<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
<u>ART. 1 (OGGETTO E FINALITÀ)</u>	
<u>ART. 2 (DEFINIZIONI)</u>	
<u>ART. 3 (SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI)</u>	
<u>ART. 4 (RINVIO)</u>	
<u>TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI</u>	
<u>CAPO I CRITERI GENERALI</u>	
<u>ART. 5 (AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO)</u>	
<u>ART. 6 (AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO)</u>	
<u>ART. 7 (AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE ALLO SCARICO)</u>	
<u>ART. 8 (PRESCRIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE)</u>	
<u>ART. 9 (INTERRUZIONI DEL CICLO DEPURATIVO)</u>	
<u>ART. 10 (DIVIETI DI SCARICO)</u>	
<u>ART. 11 (UTILIZZAZIONE AGRONOMICA)</u>	
<u>CAPO II SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE</u>	
<u>ART. 12 (ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE)</u>	
<u>ART. 13 (RECAPITI E REGIME AUTORIZZATORIO)</u>	
<u>ART. 14 (PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE)</u>	
<u>ART. 15 (AGGLOMERATI A FORTE FLUTTUAZIONE STAGIONALE)</u>	
<u>ART. 16 (SCARICATORI DI PIENA: DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE)</u>	

ART. 17 (SCARICATORI DI PIENA: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO).....	
CAPO III SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	
ART. 18 (RECAPITI E REGIME AUTORIZZATORIO).....	
ART. 19 (PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE).....	
ART. 20 (SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE).....	
CAPO IV RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE.....	
ART. 21 (RIUTILIZZO).....	
CAPO V ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE.....	
ART. 22 (ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO).....	
ART. 23 (RECAPITO E VALORI LIMITE DI EMISSIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO).....	
ART. 24 (GESTIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO).....	
CAPO VI ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	
ART. 25 (PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE, SCHEMI FOGNARIO-DEPURATIVI E CONFORMITÀ DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE).....	
ART. 26 (SANZIONI).....	
ART. 27 (TAVOLO DI LAVORO).....	2
ART. 28 (DISPOSIZIONI FINALI).....	

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente direttiva detta norme in materia di tutela delle risorse idriche, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Sardegna (PTA) approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2006, n. 14/16, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come sostituito dall'art. 121 del D.Lgs. 152/06 e all'art. 2 della legge regionale del 19 luglio 2000, n. 14;

2. La presente direttiva contiene le norme regolamentari riguardanti le materie trattate al Titolo III delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA in merito alla tutela qualitativa delle risorse idriche.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente direttiva, a integrazione di quanto riportato nell'art. 74 del D.Lgs. 152/06, si intende per:

- a) "evento meteorico": una o più precipitazioni atmosferiche, di altezza complessiva almeno pari a cinque millimetri, che si verifichino a distanza di almeno 72 ore da un precedente e analogo evento;
- b) "acque meteoriche di prima pioggia": acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti;
- c) "acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio di aree esterne": le acque meteoriche o di dilavamento di superfici impermeabili scoperte (piazze, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie e suolo;
- d) "acque meteoriche di seconda pioggia": la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;
- e) "acque di lavaggio": acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o da altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzano negli stabilimenti.
- f) "vasca di prima pioggia": manufatto impermeabile, con capacità di invaso idonea a stoccare il volume corrispondente alle acque di prima pioggia, dotata in testa di sfioro continuo per le acque di seconda pioggia (da destinarsi, di norma, direttamente al corpo recettore), e sistema di svuotamento e invio in fognatura (oppure al trattamento e successivamente al corpo idrico recettore), entro 48 - 72 ore dalla fine della precipitazione;
- g) "attività tipicamente sporcanti": quelle attività per le quali il fenomeno di dilavamento delle sostanze inquinanti continua al perdurare dell'evento meteorico (es. depositi scoperti di materie prime o rifiuti);
- h) "suolo": corpo tridimensionale che costituisce la parte più esterna della crosta terrestre comprese le aree urbanizzate e infrastrutturate ed escluse le superfici occupate da corpi idrici superficiali. Può essere sede di attività biologica e di fenomeni biochimici utili all'auto depurazione e può essere in grado di sostenere la crescita della vegetazione. Il limite superiore del suolo è rappresentato dal confine con l'atmosfera e quello inferiore è considerato comunque non oltre i 2 m dalla superficie;
- i) "riutilizzo": impiego di acqua reflua recuperata mediante adeguato trattamento depurativo di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea. Nell'ambito delle diverse destinazioni d'uso ammissibili, per riuso ai fini ambientali si intende l'impiego di acqua reflua recuperata volto al raggiungimento degli obiettivi di qualità di particolari corpi idrici e per la rivitalizzazione degli stessi;

- j) "agglomerato a forte fluttuazione stagionale": agglomerato attivo nell'arco dell'anno il cui carico inquinante, espresso in termini di popolazione equivalente, subisce variazioni superiori al 100% rispetto al valore minimo annuo per almeno 10 giorni consecutivi;
- k) "insediamenti stagionali" agglomerati a forte fluttuazione che presentano solo popolazione fluttuante o la cui popolazione residente è inferiore o pari a 20 abitanti equivalenti (a.e.);
- l) "insediamenti, installazioni o edifici isolati" (nel seguito "insediamenti isolati") gli insediamenti ubicati esternamente agli agglomerati, e compresi nelle seguenti fattispecie:
- insediamenti abitativi (anche con presenza non continuativa) con produzione di reflui fino a 50 a.e. e con sistema di smaltimento tramite un unico scarico (reflui provenienti da una sola struttura o da strutture tra loro funzionalmente collegate) o tramite scarichi distinti (reflui provenienti da più costruzioni indipendenti);
 - edifici od installazioni in cui si svolgono le attività di cui al successivo art. 12 comma 1;
 - insediamenti di produzione di beni e servizi che producono acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi del successivo art. 12 commi 2 e 3;
- m) "stabilimento industriale, stabilimento": tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- n) "impianto": l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- o) "scaricatori di piena": dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un recettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive;
- p) "impianto di depurazione": complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;
- q) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
- r) "inquinante": qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;
- s) "sostanze pericolose": "le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe", incluse:
- "sostanze pericolose della tabella 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06" (in seguito Tabella 3/A e 5);
 - 99 sostanze Elenco I della 76/464/CE;
 - famiglie e gruppi di sostanze Elenco I della direttiva 76/464/CEE;
 - famiglie e gruppi di sostanze Elenco II della direttiva 76/464/CEE;
 - 15 sostanze proposta COM (90) 9 Final;
 - 33 sostanze prioritarie: sostanze che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico così come definite ai sensi dell'art. 16, comma 2, ed elencate nell'allegato 10 (Decisione 2455/2001), della direttiva 2000/60/CE. Tra queste sostanze, vi sono le «sostanze pericolose prioritarie» ai sensi dell'art.16, commi 3 e 6 della direttiva 2000/60/CE che devono essere oggetto di misure a norma dell'art.16 commi 1 e 8 della medesima direttiva;
- t) "autorità d' ambito territoriale ottimale" della Sardegna (AATO): consorzio obbligatorio tra Province e Comuni costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29;
- u) "ambito territoriale ottimale" (ATO): ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 ottobre 1997, n.29, il territorio regionale costituisce un unico ambito territoriale ottimale i cui limiti territoriali sono quelli della Sardegna;

- v) "titolare dello scarico": è il titolare dell'attività da cui origina lo scarico e a cui compete la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere e del conseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Tutela delle acque. Nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato per la Sardegna il titolare dello scarico è il gestore del servizio idrico integrato.

Art. 3 (Sistemi Informativi Regionali)

1. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente idrico e per la predisposizione e pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane, secondo l'art.101, comma 9, del D.Lgs. 152/06, fino alla completa operatività del Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.), presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, sono operativi i seguenti Sistemi Informativi sulle Acque, con funzioni di raccolta, elaborazione, coordinamento dei dati sulle acque e sugli scarichi dei reflui presenti in Sardegna:

- CeDoc: Centro di Documentazione dei bacini idrografici di cui alla legge regionale 19 luglio 2000 n. 14: sistema che permette il caricamento dei dati su database centrale cui è connesso un Sistema Informativo a riferimento geografico disponibile su WEB, che consente la consultazione degli stessi dati, aggiornati e integrati con i risultati prodotti dall'attività di monitoraggio sulla qualità delle acque;
- DeSAC: Depuratori Scarichi Autorizzazioni Controlli: applicazione disponibile nel sito web contenente i database dei dati tecnico-amministrativi su impianti di depurazione, scarichi, autorizzazioni allo scarico, certificati di controllo e controlli di conformità dello scarico;
- SIRIA: Sistema Informativo Risorsa Acqua applicazione disponibile nel sito web per l'aggiornamento dei dati e la trasmissione, all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici - APAT, delle schede previste dai decreti del Ministero dell'Ambiente: 18 settembre 2002 (Suppl. ord. G.U. n. 245 del 18/10/2002) e 19 agosto 2003 (Suppl. ord. G.U. n. 218 del 19/09/2003).

2. In attuazione dell'articolo 51, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 9 del 2006, sono attribuite alle Province le funzioni di tenuta e gestione del Catasto delle Pressioni Antropiche (CPA) inteso come insieme delle informazioni riguardanti le autorizzazioni allo scarico di acque reflue ed i relativi controlli.

3. In attuazione dell'articolo 51, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 9 del 2006, le Province aggiornano, validano e trasferiscono all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente i dati del CPA nel CeDoc e nel DeSAC secondo i relativi protocolli di trasferimento dati, con la finalità di fornire un quadro conoscitivo completo delle pressioni sull'ambiente idrico del territorio regionale, supportare la pianificazione settoriale ai vari livelli istituzionali, garantire l'utilizzo di basi – dati affidabili ad operatori pubblici e privati a supporto della progettazione di interventi sul territorio, nonché assicurare la definizione di un quadro della qualità dell'ambiente idrico.

4. L'ARPAS trasmette all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente le informazioni sullo stato di qualità delle acque e sulle attività di smaltimento delle acque reflue derivanti dalle attività di monitoraggio ambientale dei corpi idrici e di controllo degli scarichi.

5. L'acquisizione delle informazioni di cui ai commi 3 e 4 è finalizzata al continuo aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque e del quadro conoscitivo sulle caratteristiche dei bacini idrografici e sull'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica (ex Allegato 3 parte terza D.Lgs. 152/06), alla classificazione della qualità dei corpi idrici e alla successiva definizione delle misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art. 77, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06, all'invio al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'APAT e alla divulgazione delle informazioni sullo stato della qualità dell'acqua di cui all'art. 75, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane di cui all'art. 101, comma 9 del D.Lgs. 152/06.

6. La gerarchia del flusso dei dati, della responsabilità dei dati, del coordinamento delle attività sarà definita con apposito protocollo tra i soggetti tenuti a produrre e a fornire i dati.

Art. 4 (Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e relativi decreti attuativi.

TITOLO II – Disciplina degli scarichi

CAPO I Criteri generali

Art. 5 (Autorizzazione allo scarico)

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Nell'ambito della gestione del servizio pubblico di fognatura e depurazione di cui al servizio idrico integrato, il soggetto titolato a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico è il legale rappresentante del "gestore del servizio idrico integrato" come definito dall'articolo 74 comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06.

3. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del regolamento fissato dal gestore del servizio idrico integrato ed approvato dall'Autorità d'ambito. Nei comuni non aderenti alla gestione unica del servizio idrico integrato di cui all'art. 148, comma 5 del D.Lgs. 152/06, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei relativi regolamenti fognari.

4. La domanda di autorizzazione agli scarichi è presentata all'autorità competente, secondo quanto disposto dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06, dall'art. 51 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 come modificato dalla legge regionale del 29 maggio 2007, n. 2 (Legge Finanziaria 2007).

5. Per i nuovi scarichi, prima dell'acquisizione della concessione edilizia di insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue e, comunque, prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi scarichi il titolare dello scarico deve presentare all'autorità competente una domanda di autorizzazione corredata della documentazione di cui all'Allegato 4 e, se del caso, di cui all'Allegato 6 della presente direttiva. L'autorità competente, in riferimento agli obiettivi di qualità del PTA, attiverà la procedura per il rilascio dell'autorizzazione preliminare, di cui al successivo art. 7, propedeutica all'autorizzazione definitiva. All'attivazione dello scarico, il titolare dovrà dare comunicazione di avvenuta realizzazione dei lavori all'autorità competente che attiverà la procedura per il rilascio dell'autorizzazione definitiva.

6. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per tutti gli scarichi che rispettano i valori limite di emissione e le prescrizioni di cui alla presente direttiva.

7. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza deve esserne chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'art. 2, lettera s), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro sei mesi dalla data di scadenza; trascorso tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

8. Le autorizzazioni definitive degli scarichi di acque reflue domestiche, derivanti da insediamenti isolati fino a 50 a.e., fuori dalla pubblica fognatura, in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva o rilasciate successivamente, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, come definiti all'articolo 2, lettera l), si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs. 152/06, previa dichiarazione da parte del titolare dello scarico attestante la situazione invariata in riferimento allo scarico autorizzato, qualora ne ricorrano i presupposti in relazione all'adempimento delle eventuali prescrizioni.

9. Nel caso di mutamenti nella situazione degli scarichi di acque reflue tali da determinare variazione delle caratteristiche quali-quantitative, il titolare dello scarico deve darne immediata comunicazione all'autorità competente; ai sensi dell'art. 5 comma 4 della presente direttiva, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

10. L'autorità competente deve trasmettere all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente copia delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, secondo le modalità concordate in funzione dei sistemi informativi di cui all'art. 3.

11. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva l'autorità competente provvede all'adozione del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, in conformità alle disposizioni normative vigenti e ne trasmette copia all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.

Art. 6 (Autorizzazione provvisoria allo scarico)

1. Per gli impianti di trattamento di acque reflue, nei casi in cui sia necessario definire una fase di graduale risoluzione di inefficienze depurative (ad esempio relative alle fasi di primo avvio, riavvio a seguito di fermi impianto o di interruzione del ciclo depurativo, punte di carico in ingresso incompatibili con il processo depurativo), deve essere richiesta all'autorità competente un'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alle fasi transitorie del processo depurativo, tenendo conto, nel caso di scarico in pubblica fognatura, anche delle capacità di trattamento del depuratore urbano a servizio della pubblica fognatura.

2. L'autorità competente, valutata l'ammissibilità della fase di autorizzazione provvisoria, sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) e, nel caso di scarico in fognatura, i gestori della rete stessa e del depuratore interessati, all'atto del rilascio dell'autorizzazione provvisoria, determina:

- Nel caso di procedure di avvio per stadi successivi, i tempi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto;
- il carico massimo accettabile in ingresso all'impianto nelle diverse fasi della procedura di avvio;
- i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
- le procedure di sicurezza e di emergenza.

3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare il limite di tre mesi, prorogabili, in via eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Per impianti di fitodepurazione e lagunaggio possono essere definite durate dell'autorizzazione provvisoria maggiori in relazione ai necessari tempi di avvio. La disciplina dello scarico, durante la fase dall'autorizzazione provvisoria, deve essere definita dall'autorità competente in relazione alla natura dello scarico e alle caratteristiche del recapito finale.

4. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori ovvero dalla dichiarazione del titolare dello scarico. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature l'autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da apposita attestazione del direttore dei lavori o del titolare dello scarico.

5. Nei casi di cui al comma precedente, la fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare il limite di tre mesi, prorogabili di non oltre due mesi, in via eccezionale e su motivata richiesta.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli impianti di trattamento di acque reflue urbane esistenti nelle more del completamento delle opere fognario depurative, per il rispetto dei valori limite di emissione di cui al D.Lgs. 152/06 e in attuazione del PTA, rientranti negli schemi fognario-depurativi del PTA compresi nella Misura 1.1 del POR Sardegna 2000-2006 e nell'Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche- Opere fognario-depurative sottoscritto il 24.02.2002, e successivi Atti integrativi e Piani Operativi Triennali dell'Autorità d'Ambito 2004-2006 e 2005-2007.

7. Nei casi di cui al comma precedente, l'autorità competente determina la durata della fase di autorizzazione provvisoria che dovrà comprendere la tempistica dei lavori dello schema programmato e le prescrizioni per le modalità di conduzione dell'impianto di trattamento esistente al meglio che le strutture e le tecnologie di gestione consentono. L'autorizzazione provvisoria potrà superare i limiti temporali di cui al comma 3, in relazione alle caratteristiche tecniche dello schema fognario depurativo e ai tempi del suo completamento.

Art. 7 (Autorizzazione preliminare allo scarico)

1. Prima del rilascio della concessione edilizia per insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue l'autorità concedente accerta il possesso dell'autorizzazione preliminare allo scarico da parte del richiedente.

2.L'autorizzazione preliminare allo scarico viene concessa ai titolari di nuovi scarichi a seguito della presentazione di una domanda di autorizzazione corredata della documentazione di cui all'Allegato 4.

3.L'autorità competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione preliminare, in funzione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, definisce:

- i tempi di attivazione dello scarico;
- i limiti allo scarico;
- la durata dell'autorizzazione preliminare;
- il numero di eventuali autocontrolli;
- la documentazione prevista per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte.

4 .Per le richieste di assimilabilità al reflujo domestico, secondo quanto previsto all'art. 12 comma 2, il titolare dovrà fornire all'autorità competente adeguata documentazione a supporto di quanto richiesto. In fase preliminare l'autorità competente potrà fare riferimento a dati e documentazioni riferiti a scarichi provenienti da attività similari o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore, all'atto del rilascio dell'autorizzazione definitiva si dovrà accertare il reale rispetto delle condizioni di assimilabilità.

5 .Nei casi di scarico in fognatura di reflui di cui all'art. 12 comma 1, dovrà essere inviata all'autorità competente, non oltre 30 giorni prima dall'attivazione dello scarico, una comunicazione volta a consentire l'ammissibilità dello scarico nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 124 comma 4 del D.Lgs. 152/06; tale comunicazione dovrà essere rinnovata ogni quattro anni. Se su tale comunicazione l'autorità competente non si esprime entro 30 giorni dal ricevimento, lo scarico si ritiene ammesso.

Art. 8 **(Prescrizioni dell'autorizzazione)**

1.L'autorizzazione allo scarico deve contenere le seguenti prescrizioni:

a)Per gli scarichi oltre i 100 AE, obbligo di istituire, a cura del titolare, un apposito "Registro delle visite" da custodire in impianto, dove dovranno essere indicati: i nominativi e l'Ente di appartenenza del personale che ha effettuato la visita, data e motivazione della visita;

b)per gli scarichi oltre i 100 AE, obbligo di prevedere un "Quaderno di impianto" nel quale devono essere indicate entro le 24 ore successive le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo;

c)obbligo di notificare all'Ente autorizzante qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico ed in particolare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;

d)obbligo di segnalare il punto/i di campionamento con apposita cartellonistica riportante la seguente dicitura "Punto di prelievo campioni";

e)obbligo, negli scarichi di acque reflue domestiche superiori a 30 mc/g o derivanti da insediamenti al di sopra dei 100 AE e negli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, industriali e urbane, di installazione di uno strumento di misurazione delle portate o, laddove ritenuto opportuno dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, dei volumi scaricati, e di registrazione giornaliera nel Quaderno di impianto dei volumi scaricati;

f)obbligo, per gli impianti di trattamento di scarichi di acque reflue urbane con una potenzialità superiore ai 15.000 AE e per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, di cui all'art. 2 lettera s) della presente direttiva, di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/06;

g)obbligo, ad esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche di dimensione sino a 50 a.e., di verificare tramite autocontrolli la qualità delle acque scaricate inviando semestralmente all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico copia delle analisi in ingresso e in uscita dall'impianto.

h)obbligo, ad esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche di dimensione sino a 50 a.e., di rendere lo scarico accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo,

segnalando il punto/i di campionamento con apposita cartellonistica riportante la seguente dicitura "Punto di prelievo campioni";

i) elenco dei parametri da sottoporre a controllo e frequenza dei campionamenti.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto:

- a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di cui al comma 1 in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;
- b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che lo stesso sia facilmente accessibile, leggibile e correttamente mantenuto.

3. La verifica del rispetto dei valori limite di emissione di cui alle tabelle allegate alla presente direttiva, viene effettuata attraverso un controllo periodico definito dall'autorità competente e integrato dai controlli sulla conformità degli scarichi eseguiti dai gestori degli impianti stessi. Per gli scarichi di acque reflue di dimensione superiore o uguale a 2000 a.e. i controlli sono effettuati in conformità all'Art. 128 e all'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. Per gli scarichi di acque reflue aventi dimensioni minori a 2000 a.e. si applica quanto previsto nell'Allegato 1 della presente direttiva salvo diverse modalità di campionamento per controlli e autocontrolli stabilite dall'autorità competente, in fase di autorizzazione, in relazione alle caratteristiche dello scarico

4. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione definisce le ulteriori prescrizioni tecniche necessarie.

Art. 9 (Interruzioni del ciclo depurativo)

1. L'interruzione del ciclo depurativo deve essere eseguita in modo da consentire il funzionamento almeno parziale del sistema depurativo, garantendo l'esercizio delle sezioni di impianto che non sono oggetto di intervento in modo da permettere la depurazione anche parziale del refluo.

2. L'interruzione totale del ciclo depurativo dovrà essere giustificata da interventi tecnici nel processo particolarmente complessi e onerosi.

3. Le interruzioni temporanee del ciclo depurativo, parziali o totali, devono essere comunicate formalmente dal titolare dello scarico all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e all'ARPAS, con opportuno anticipo, secondo modalità da stabilirsi in sede di autorizzazione allo scarico. Qualora le interruzioni e le successive fasi di riavvio impianto comportino durata superiore ai 10 giorni, deve essere richiesta autorizzazione provvisoria. Nei casi di interruzioni imprevedibili determinate da causa di forza maggiore (quali per esempio: guasti di parti elettromeccaniche, interruzioni di energia elettrica, eventi calamitosi), la comunicazione dovrà essere formalizzata entro 24 ore dall'evento, indicando cause, modalità e tempi di intervento. In tale eventualità dovranno essere immediatamente attivate tutte le procedure che consentano in breve tempo il ripristino della funzionalità del ciclo depurativo.

4. Le interruzioni temporanee del ciclo depurativo, parziali o totali, rese necessarie per l'esecuzione di interventi programmati nell'impianto di depurazione, comportanti la predisposizione di progetti di adeguamento e/o ristrutturazione, sono ammesse alle seguenti condizioni:

- conformità dei progetti al PTA secondo le modalità previste dall'art. 25 della presente direttiva;
- invio preventivo all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e all'ARPAS del programma di interruzioni del ciclo depurativo contenente interventi, modalità e tempi, nonché la data di riattivazione dell'impianto;
- eventuali notifiche successive per variazioni del suddetto programma.

5. Le interruzioni del ciclo depurativo comunicate nei termini di cui sopra sono consentite fatte salve eventuali determinazioni da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e dell'ARPAS.

6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può regolamentare la materia tenuto conto della normativa vigente e di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 10 (Divieti di scarico)

1.Non sono ammessi nuovi scarichi a mare, ad eccezione di quelli derivanti da scarico di acqua di mare utilizzata per allevamenti ittici, per processi di raffreddamento, per piscine e impianti di dissalazione per la produzione di acqua potabile.

2.In deroga al comma 1, in casi eccezionali e per particolari esigenze sono consentiti nuovi scarichi a mare, purché siano compatibili con gli usi concomitanti del corpo ricettore. In tal caso, prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'autorità competente, dovrà essere richiesta la deroga all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente. Per i nuovi insediamenti la deroga dovrà essere richiesta prima del rilascio della concessione edilizia.

3.Per gli scarichi di acque reflue urbane lungo le coste si dovrà prevedere il riutilizzo dei reflui trattati, secondo il successivo art. 21, in modo da evitare sversamenti in mare, in particolare nel periodo concomitante con la balneazione. Per gli scarichi a mare già autorizzati, deve essere valutata la possibilità di riutilizzo delle acque. L'autorità competente, all'atto del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, regola i tempi e i modi di riconversione del sistema di scarico. L'adeguamento degli scarichi con finalità di riutilizzo è definito secondo le priorità di intervento previste nel PTA, nella Direttiva per il Riuso delle Acque Reflue e recepito nei programmi operativi di investimento definiti da AATO e Gestore del Servizio Idrico Integrato.

4.Sono vietati nuovi scarichi diretti di acque reflue, anche se depurate, ad eccezione di quelli derivanti dalla regolamentazione del regime delle acque, in laghi naturali e artificiali, acque di transizione e nei due chilometri terminali dei corsi d'acqua prima dell'immissione nelle acque di mare prospicienti le zone dedite alla balneazione. In tali casi si dovrà prevedere, dove possibile, il riutilizzo dei reflui trattati. In casi eccezionali e per particolari esigenze sono consentiti nuovi scarichi nei suddetti recapiti, purché lo consenta l'uso concomitante del corpo ricettore. Prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'autorità competente dovrà essere richiesta la deroga all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente. Per gli eventuali nuovi insediamenti la deroga dovrà essere richiesta prima della concessione edilizia.

Art. 11

(Utilizzazione agronomica)

1.L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari è disciplinata dalla Direttiva Regionale adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 62/13 del 27 dicembre 2005.

2.Per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fino all'emanazione di apposita disciplina regionale, si applicano i criteri e le norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, fermo restando quanto previsto dal Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola di Arborea, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006, dall'art. 51 c. 1 lett. d) della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 e, per quanto non in contrasto, dall'art. 15 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34.

CAPO II

Scarichi di acque reflue urbane

Art. 12

(Acque reflue domestiche e assimilate)

1.Ai fini della presente direttiva si considerano acque reflue domestiche, oltre a quelle derivanti da insediamenti residenziali, quelle provenienti da:

- a)**edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni e servizi purché provenienti esclusivamente dai servizi igienici annessi e scaricate in maniera separata;
- b)**attività alberghiere e ricettive aventi un numero non superiore a 50 posti letto
- c)**attività di ristorazione con capacità ricettiva massima di 80 coperti;
- d)**laboratori di parruccheria, barberia e istituti di bellezza, con un consumo idrico giornaliero inferiore 1 mc al momento di massima attività;

e) lavanderie, ad eccezione dei lavaggio a secco, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 3 mc nel periodo di massima attività;

f) vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;

g) laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;

h) ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;

i) ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 25, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca;

Nel caso di concomitanza di più voci di cui all'elenco sopra riportato, il limite dimensionale sarà determinato dalla somma delle singole quote parte considerate in termini percentuali rispetto alla soglia specifica.

2. Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/06, le acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tabella 1 dell'Allegato 2.

3. L'individuazione delle acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche deve avvenire secondo le modalità previste all'art. 7 comma 4 e nell'Allegato 2.

Art. 13 (Recapiti e regime autorizzatorio)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva non possono essere attivati, nelle zone servite da pubbliche fognature, nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga da concedere caso per caso da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentito il Gestore, sulla base di comprovate ragioni tecniche. Gli scarichi esistenti nelle zone servite da pubbliche fognature ed aventi diverso recapito, devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora, anche nelle more della completa realizzazione delle reti fognarie previste dal Piano di Tutela delle Acque, dal Piano d'ambito e dai relativi piani operativi triennali, la pubblica fognatura non possa essere raggiunta per impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, il titolare dello scarico dovrà dotarsi di sistemi di trattamento adeguati perché sia garantito lo stesso livello di protezione ambientale, nel rispetto dei limiti allo scarico riferiti alla dimensione complessiva dell'agglomerato.

2. Le acque reflue domestiche e assimilate sono recapitate, nel rispetto dei criteri e dei valori limite di cui all'art. 14 e salvo i casi di ricorso al riutilizzo, in ordine preferenziale:

- nella rete fognaria;
- nelle acque superficiali.

A tal fine e fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, o diverse previsioni del Piano di Tutela delle Acque, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, in osservanza delle norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite quali-quantitativi previsti dal gestore del servizio idrico integrato, approvati dall'AATO, o dal titolare dei servizi di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 107 comma 2. del D.Lgs. 152/06.

In caso di insussistenza dei presupposti per l'allacciamento alla rete fognaria, tali scarichi possono essere recapitati in corpi d'acqua superficiali o sul suolo con finalità di riutilizzo, nel rispetto della disciplina e del regime autorizzatorio di cui alla presente direttiva.

3. Ai sensi dell'art. 107 comma 4 del D.Lgs. 152/06 le acque reflue di cui all'art. 101 comma 7, lett. b) del D.Lgs. 152/06, recapitanti in pubblica fognatura, sono soggette ad autorizzazione allo scarico rilasciata dall'autorità competente di cui all'art. 5 comma 4 della presente direttiva, previa verifica tecnica dell'impianto di depurazione e della rete fognaria da parte del gestore del servizio idrico integrato o del titolare del servizio di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

4. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono recapitati in acque superficiali o destinati al riutilizzo secondo quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque e nel rispetto dei criteri e dei valori-limite di emissione di cui all'art. 14.

5. In caso di accertata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali o a riutilizzare il refluo, può essere ammesso lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto dei vincoli sulle distanze dal più vicino corpo idrico superficiale come definiti nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e dei criteri e dei valori limite di cui al successivo art. 14.

6. La domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane contenente acque reflue industriali, deve essere corredata dalle informazioni riportate nell'art. 18 comma 4.

Art. 14 (Prescrizioni e valori limite di emissione)

1. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane derivanti da insediamenti isolati, che non convogliano acque reflue industriali, aventi dimensioni inferiori o uguali a 50 a.e. recapitanti in acque superficiali, nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, sono tenuti a garantire l'efficienza del trattamento appropriato individuato secondo le modalità di cui all'Allegato 3.

2. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane che non convogliano acque reflue industriali derivanti da agglomerati aventi dimensioni superiori ai 50 a.e., degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue urbane che convogliano anche acque reflue industriali, recapitanti sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo con finalità di riutilizzo, sono tenuti a rispettare i valori limite di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2003, n.185. Nei casi di scarico di cui all'art. 13 comma 5 dovranno essere rispettati i valori limite di cui alla parte terza, Allegato 5 tabella 4 del D.Lgs 152/06.

3. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane che convogliano anche reflui industriali e degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche aventi dimensioni comprese tra 0 e 500 AE e i titolari degli scarichi di acque reflue urbane che non convogliano reflui industriali aventi dimensioni comprese tra 51 e 500 AE, recapitanti in acque superficiali, devono rispettare i valori limite di emissione di cui all'Allegato 1 tabella A.

4. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane aventi dimensioni comprese tra 501 e 2000 AE recapitanti in acque superficiali devono rispettare i valori limite di emissione di cui all'Allegato 1 Tabella B.

5. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali aventi dimensioni superiori a 2000 AE sono tenuti a rispettare i valori limite di emissione di cui alle tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 oltre che quelli della tabella 2 nei casi di recapito in area sensibile per scarichi superiori a 10.000 AE.

6. I titolari degli scarichi recapitanti in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche sono tenuti a rispettare i valori limite di emissione per lo scarico in fognatura di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione.

7. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane che convogliano anche acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, di cui all'art. 2 lettera s) della presente direttiva, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni previste all'art. 20.

8. La Regione, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecnologie disponibili, può definire valori limite di emissione più restrittivi o diversi in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo.

9. Gli scarichi in atto di cui al presente articolo devono essere adeguati alle pertinenti disposizioni entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Art. 15 (Agglomerati a forte fluttuazione stagionale)

1. Per gli impianti a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale è ammesso un periodo di messa a regime di 15 giorni fissato dall'inizio di ogni periodo di fluttuazione, che deve essere comunicato dal titolare

dello scarico all'autorità competente, oltre il quale devono essere rispettati i limiti di emissione indicati nell'autorizzazione allo scarico.

2. La Provincia prevede limiti allo scarico secondo la presente direttiva, differenziati per i vari periodi di fluttuazione in funzione della rispettiva classe dimensionale raggiunta dall'agglomerato. L'inizio del periodo di fluttuazione è individuato dal Gestore del SII per ciascun impianto e comunicato alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Il Piano di Tutela delle Acque individua le soluzioni tecniche e i processi di trattamento più adeguati per operare la depurazione dei reflui di agglomerati a forte fluttuazione stagionale.

Art. 16

(Scaricatori di piena: definizione e classificazione)

1. Per scaricatore di piena si intende un dispositivo a servizio di fognature di tipo misto e relativi impianti di depurazione e sollevamenti fognari, atto a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle loro parti costitutive. Gli scaricatori vengono classificati per ogni singola bocca di scarico, in relazione alle caratteristiche della porzione di rete servita, ed esclusivamente sulla base della tipologia delle utenze autorizzate ed allacciate e delle aree servite.

2. Si distinguono due tipologie di scaricatori di piena:

- a) classe A: scaricatori di piena, a servizio di fognature da agglomerati o parti di agglomerato che producono acque reflue urbane nelle quali è esclusa la presenza di sostanze pericolose, di cui all'art. 2 lettera s) della presente direttiva;
- b) classe B: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, scaricanti in fognatura acque reflue urbane nelle quali possono essere presenti le sostanze pericolose, di cui all'art. 2 lettera s) della presente direttiva.

L'attribuzione delle classi è di competenza del gestore del servizio idrico integrato o del titolare del servizio di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato che ne dà comunicazione, alla Regione, alla Provincia, all'AATO ed all'ARPAS per quanto di competenza.

Art. 17

(Scaricatori di piena: autorizzazione allo scarico)

1. Gli scaricatori di classe A non necessitano di autorizzazione, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 5, i cui esiti devono essere comunicati all'autorità competente nelle forme da stabilirsi. In ogni caso, all'atto della richiesta o del rinnovo di autorizzazione allo scarico della pubblica fognatura e del depuratore di cui sono al servizio, dovrà essere allegata apposita documentazione descrittiva di tutti i sistemi di sfioro di tipo A presenti.

2. L'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di classe B è rilasciata, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 5, dall'autorità competente contestualmente all'autorizzazione allo scarico della pubblica fognatura e del depuratore di cui sono al servizio, a seguito di una valutazione complessiva del sistema di raccolta e trattamento.

3. Nel caso in cui uno o più scaricatori di piena siano a servizio di una pubblica fognatura che si estenda su due o più province, la domanda di autorizzazione per l'intero sistema è presentata alla Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione. La Provincia che riceve la domanda coordina l'istruttoria necessaria a determinare le condizioni per l'autorizzazione rilasciata dalle singole province ciascuna per il proprio territorio di competenza.

4. Per gli scaricatori di piena di classe B, nell'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità del rispetto dei limiti di emissione, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, il gestore del servizio idrico integrato può richiedere alla Provincia la variazione degli stessi per le sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s) della presente direttiva, presentando istanza con tutti i riscontri necessari. Tale disposizione potrà essere adottata dalla Provincia previo parere positivo della Regione, sentita l'ARPAS, perché sia dimostrato che ciò non comporti il peggioramento della situazione ambientale e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di qualità,

5. L'attivazione di nuovi scaricatori di piena degli impianti di fognatura a servizio di agglomerati, o parti di agglomerati o di depuratori già autorizzati è comunicata alla Provincia novanta giorni prima dell'ingresso in esercizio. La Provincia valuta l'influenza del nuovo elemento sul sistema esistente ed autorizzato e, se del caso, dispone le necessarie variazioni delle autorizzazioni in essere. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione, lo scaricatore di piena si intende autorizzato all'esercizio sulla base dell'autorizzazione in essere.

CAPO III **Scarichi di acque reflue industriali**

Art. 18 **(Recapiti e regime autorizzatorio)**

1. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAS per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

2. Gli scarichi delle acque reflue industriali sono ammessi esclusivamente nella rete fognaria e nelle acque superficiali. È fatto obbligo per gli insediamenti produttivi e/o civili ubicati all'interno di agglomerati industriali, di allacciare i propri scarichi alle fognature consortili nei modi disposti dai regolamenti fognari dell'Ente gestore.

3. È vietato lo scarico di acque reflue industriali sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per gli scarichi destinati al riutilizzo e per gli scarichi per i quali sia accertata, da parte dell'autorità competente, l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in fognatura o in corpi idrici superficiali. Resta fermo, comunque, il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

4. La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali deve essere corredata delle seguenti informazioni:

- descrizione analitica dei processi produttivi riportante:
 - elenco e quantità dei prodotti finali, delle materie prime utilizzate nei cicli produttivi nonché dei sottoprodotti e scarti finali del ciclo di lavorazione;
 - descrizione quali-quantitativa di prodotti finali, materie prime, sottoprodotti e scarti utilizzati e/o prodotti nel ciclo di lavorazione;
 - descrizione della sequenza delle fasi di processo, comprese le apparecchiature impiegate, evidenziando quelle che prevedono l'utilizzo o la produzione delle sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s della presente direttiva e di cui alla Tab 1 dell'Al. 6;
 - La capacità di produzione del singolo impianto industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico;
 - La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
- dichiarazione relativa alla presenza o meno nello scarico delle sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s della presente direttiva e di cui all'Al. 6 "Scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali e/o di acque meteoriche di dilavamento da stabilimento industriale";
- il fabbisogno orario di acque per ogni processo produttivo;
- indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
- indicazione del volume annuo di acqua da prelevare e da scaricare;
- individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo;
- descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
- sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione con l'indicazione delle apparecchiature impiegate;
- eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto;

- tipologia del ricettore.

Art. 19
(Prescrizioni e valori limite di emissione)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, gli scarichi delle acque reflue industriali devono rispettare i limiti previsti di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. La Regione, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecnologie disponibili, può definire valori limite di emissione più restrittivi o diversi in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo.

2. I valori limite di emissione allo scarico devono essere rispettati a piè d'impianto. Non è consentita la diluizione. Gli scarichi di processo devono essere separati dagli scarichi di acque di raffreddamento, di lavaggio, di prima pioggia e comunque devono essere separati per flussi omogenei.

3. Tutti gli scarichi dovranno essere accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità preposta al controllo.

4. Gli insediamenti industriali nuovi ed esistenti che recapitano i loro scarichi in rete fognaria sono tenuti ad installare un pozzetto per prelievo campioni posto nella parte terminale dello scarico prima dell'immissione nella rete fognaria. L'ubicazione del pozzetto dovrà consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e permettere un facile accesso.

5. Gli scarichi provenienti da ospedali, cliniche e case di cura, oltre al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente direttiva in funzione del recapito, dovranno essere sottoposti a trattamento di disinfezione.

6. Il gestore del servizio idrico integrato o il titolare del servizio di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato, dovrà stabilire e adottare altresì norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite da applicarsi agli scarichi delle acque reflue industriali che rispondano alle seguenti finalità:

- a) Valutare il carico effettivamente versato nella rete fognaria comprensivo degli apporti delle sostanze pericolose di cui al successivo articolo, disaggregato per tipologie significative, sulla base della consistenza degli agglomerati serviti e del catasto degli scarichi di acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario.
- b) Valutare il livello di coerenza del carico nominale dell'impianto di trattamento delle acque reflue in relazione al carico complessivo veicolato dal sistema fognario sotteso all'impianto medesimo.
- c) Definire l'eventuale "capacità residua" di trattamento dell'impianto delle acque reflue in rapporto al suo bacino d'utenza ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue non ancora soddisfatte.
- d) Monitorare l'efficienza depurativa al fine di assicurare il rispetto della presente disciplina.
- e) Evitare che l'impianto di trattamento delle acque reflue possa costituire "mezzo di diluizione" di sostanze / composti / inquinanti derivanti dagli scarichi industriali non compatibili con il processo biologico di depurazione.
- f) Individuare la tipologia di carichi inquinanti degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario per i quali, in relazione alla loro pericolosità, si rende necessario l'abbattimento presso gli insediamenti / impianti che li producono.
- g) Definire nell'ambito della capacità residua di trattamento di cui alla precedente lettera c), i criteri specifici per individuare eventuali deroghe ai limiti allo scarico in fognatura ammissibili ai sensi del D.Lgs. 152/06.
- h) Garantire che non sia compromesso il riuso delle acque reflue depurate e dei fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue.

7. Le norme regolamentari di cui al precedente comma sono adottate, previo parere della Provincia e dell'ARPAS, entro dodici mesi dall'emanazione della presente direttiva. Il parere della Provincia e dell'ARPAS deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole. Nell'ambito del servizio idrico integrato, l'Autorità d'Ambito approva le norme regolamentari sulla base del parere di Provincia e ARPAS.

8. Le acque di raffreddamento sono "acque reflue industriali" e, come tali, devono essere inviate allo scarico separatamente, come previsto al comma 2 del presente articolo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali che

contengono sostanze pericolose prima del loro trattamento per adeguarli ai limiti previsti dalla presente disciplina. Tutti gli scarichi delle acque di raffreddamento devono essere preventivamente autorizzati ed assoggettati ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi di acque reflue industriali, stabiliti per lo scarico in acque superficiali o in rete fognaria. L'immissione di tali acque nella rete fognaria di raccolta degli altri scarichi è ammessa esclusivamente a valle del pozzetto di campionamento previsto per il controllo dei medesimi.

9. Gli scarichi delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose devono conformarsi ai criteri di cui all'art 20.

Art. 20 **(Scarichi di sostanze pericolose)**

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, trasformazione o utilizzazione delle sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s) e nei cui scarichi sia accertata la presenza in quantità o concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità di cui al successivo comma 2.

2. Per la classificazione degli scarichi come scarichi di sostanze pericolose si farà riferimento ai limiti di rilevabilità come consentiti dalle metodiche di rilevamento per le sostanze pericolose e individuati in maniera omogenea a livello regionale dall'ARPAS.

3. Le Province individuano nel proprio territorio gli stabilimenti di cui ai commi precedenti.

4. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione (anche attraverso il gestore del servizio idrico integrato o il titolare del servizio di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato), in accordo con l'ARPAS, redige l'elenco delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale ed in rete fognaria rilasciate per le sostanze pericolose e l'elenco dei controlli effettuati sulle stesse.

5. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più restrittivi, sia in termini di concentrazione massima ammissibile, sia in termini di quantità di sostanza per unità di prodotto, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 19 comma 1 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs. 152/06, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose.

6. Per gli scarichi di sostanze pericolose in rete fognaria ed in corpo idrico superficiale il rilascio dell'autorizzazione è sempre subordinato al parere tecnico dell'ARPAS.

7. Le imprese assoggettate alle disposizioni del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, per gli scarichi di sostanze pericolose devono rispettare i limiti di emissione previsti all'art. 19 comma 1.

8. I titolari degli scarichi contenenti le sostanze pericolose, al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici su ogni scarico industriale, sono obbligati a porre in opera, con oneri a proprio carico, misuratori di portata e campionatori in automatico e ad avvalersi di strumentazioni analitiche che consentano il raggiungimento dei limiti di rilevabilità di cui al comma 2. Tali controlli consistranno in: un autocontrollo mensile sulle proprie acque reflue scaricate, campionando immediatamente all'uscita dello stabilimento o, se presente, allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio dello stabilimento. I campionamenti sono, di norma, riferiti a un campione medio prelevato nell'arco di tre ore, salvo casi particolari da indicare nel verbale di campionamento.. Il campione eseguito deve essere sempre e comunque rappresentativo dello scarico. I risultati analitici devono essere trasmessi all'ARPAS e all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Le modalità di gestione e di conservazione dei risultati devono rimanere a disposizione dell'Autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

9. L'autorità competente per il controllo può effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 subiscano un trattamento specifico prima della loro confluenza nello scarico generale.

10. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti sostanze pericolose siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

CAPO IV RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE

Art. 21 (Riutilizzo)

1. In attuazione dell'articolo 99 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto delle norme tecniche definite nel decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 e dell'art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, la Regione adotta il Piano del Riutilizzo delle Acque Reflue nel quale sono individuate le norme e le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque depurate.
2. Gli impianti di trattamento di acque reflue, il cui scarico è destinato al riutilizzo ai fini irrigui e civili, devono rispettare i limiti di emissione di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185.
3. In funzione del riuso ai fini ambientali delle acque reflue recuperate volto al raggiungimento degli obiettivi di qualità di particolari corpi idrici e per la rivitalizzazione degli stessi, nel Piano di cui al comma 1 sono indicati tutti gli impianti di trattamento che, anche in assenza di riutilizzo, sono tenuti al rispetto dei valori limite e delle norme del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185.

CAPO V ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE

Art. 22 (Acque di prima pioggia e di lavaggio)

1. In attuazione dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 152/06, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti (di seguito acque di prima pioggia e di lavaggio) sono soggetti alle disposizioni del presente capo qualora tali acque provengano da stabilimenti o insediamenti di attività di produzione di beni e servizi, le cui aree esterne, siano adibite al deposito e stoccaggio di materie prime o rifiuti, ed in generale allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per i quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici scoperte di sostanze inquinanti. A titolo indicativo, si identificano le seguenti attività:

- a. industria petrolifera;
- b. industrie chimiche;
- c. estrazione, produzione, lavorazione, trasformazione e deposito di minerali e di inerti;
- d. trattamento e rivestimento dei metalli;
- e. concia e tintura delle pelli e del cuoio;
- f. produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
- g. produzione di pneumatici;
- h. aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
- i. aziende di produzione di cemento, calcestruzzo, conglomerati e assimilati;
- j. autofficine;
- k. carrozzerie;
- l. depositi di mezzi di trasporto pubblico;
- m. aeroportuali;
- n. portuali;
- o. aree di sosta di estensione superiore a 1000 mq, calcolate escludendo le aree verdi e le coperture;
- p. aree di deposito e stoccaggio di rifiuti, centri di raccolta e/o trasformazione degli stessi, di rottami e di veicoli destinati alla demolizione;
- q. superfici scolanti destinate al carico/scarico e alla distribuzione dei carburanti e combustibili ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita e deposito;
- r. superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze pericolose di cui all'articolo 2, lettera s)

2. Lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione. L'Autorità competente di cui all'articolo 5 comma 4 potrà estendere le disposizioni del presente capo anche ad attività non già comprese nell'elenco di cui comma 1 del presente articolo.

3. Sono da ritenersi esclusi dagli obblighi di cui al presente capo, le superfici scolanti da stabilimenti o insediamenti di attività di cui al comma 1 per le quali sia documentato che, a seguito di interventi strutturali e procedure gestionali ordinariamente adottate nel corso dello svolgimento delle normali attività, non possono derivare pericoli di contaminazione, tali da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia.

4. In caso di inquinamento accertato delle acque di seconda pioggia, l'Autorità competente determina, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da assoggettare alle disposizioni della presente disciplina.

5. Per le attività tipicamente sporcanti di cui all'art. 2 lettera g), tutte le acque meteoriche di dilavamento sono soggette alle medesime disposizioni stabilite dal presente capo.

6. Alle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di cui al comma 1 punto r), si applicano, per tutti i tipi di recapito, le disposizioni di cui all'art. 20 della presente disciplina. Il rispetto dei valori limite di emissione è accertato su campioni prelevati all'uscita del relativo impianto di trattamento.

Art. 23

(Recapito e valori limite di emissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate, in ordine preferenziale:

- a)** nella rete fognaria, così come definita dall'art. 74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs. 152/06, a servizio delle superfici scolanti di cui all'art. 22, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione adottati dal gestore del servizio fognario-depurativo;
- b)** nelle acque superficiali, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e dell'art 19 della presente disciplina;
- c)** sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali e solo qualora l'autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di utilizzare i recapiti di cui alle lettere a) e b) e fatti salvi i divieti di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 del medesimo allegato e dell'art. 19 della presente disciplina.
- d)** In ogni caso è vietato lo scarico o l'immissione diretta delle acque di prima pioggia e di lavaggio di cui all'art. 22, in acque sotterranee.

Art. 24

(Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

1. Alle acque di prima pioggia e di lavaggio, di cui all'art. 22, deve essere destinata una specifica rete di raccolta e convogliamento la cui portata di dimensionamento deve essere calcolata assumendo che l'evento meteorico si verifichi in quindici minuti.

2. Dovranno essere sempre adottati opportuni dispositivi (vasche di prima pioggia) in grado di garantire la separazione e la raccolta delle acque di prima pioggia, derivanti dalle superfici scolanti, di cui all'art. 22, da quelle di seconda pioggia, ad eccezione del caso in cui si ricada nell'ambito previsto dall'art. 22 comma 5;

3. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire tra le 48 e le 72 ore dal termine delle precipitazioni.

4. In funzione della tipologia dello scarico, di cui all'art. 22, per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio si prevede:

- a)** scarico in rete fognaria: prima dello scarico, dovranno essere rispettati i valori limite prescritti dall'art. 19 della presente disciplina; trova applicazione quanto previsto all'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e dalle norme regolamentari stabilite dal gestore della rete fognaria e nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo. Le modalità di effettuazione dello scarico saranno stabilite dal gestore del servizio fognario-depurativo.
- b)** scarico in acque superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo: prima dello scarico le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere sottoposte a trattamenti appropriati tali da garantire

i limiti di cui alla tabella 3, scarico in acque superficiali, e tabella 4, scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo, dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. A tal fine l'Autorità competente può prescrivere autocontrolli specifici a carico del titolare dello scarico oltre che le modalità di effettuazione dello scarico.

- c) Le opere di scarico devono essere realizzate in modo da consentire l'esecuzione dei campionamenti e degli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico.

CAPO VI ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 25

(Piano di Tutela delle Acque, schemi fognario-depurativi e conformità dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane)

1. Tutti gli schemi fognario-depurativi già realizzati in conformità al Piano Regionale di Risanamento delle Acque, come aggiornato e integrato dal PTA devono essere attivati.
2. Devono, altresì, essere realizzati e attivati gli schemi fognario-depurativi previsti nel citato PTA, salvo l'adozione, secondo le procedure previste nel presente articolo, di soluzioni tecniche alternative ecologicamente compatibili ed economicamente più vantaggiose, secondo i criteri previsti dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. In caso di mancata attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 da parte dell'Ente gestore, la Regione, sentito l'Ente gestore inadempiente, assegna all'Ente stesso un congruo termine di tempo per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.
4. Gli interventi riguardanti realizzazioni di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o ristrutturazione e adeguamento dei medesimi, compresi i relativi collettori di adduzione ovvero emissari devono essere conformi alle disposizioni del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) così come aggiornato ed integrato dal PTA.
5. L'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente verifica e ratifica, con apposito provvedimento, la conformità di cui al precedente comma.
6. Per l'acquisizione del provvedimento di conformità di cui al comma 1, nonché per le eventuali modifiche di schemi e tipologie impiantistiche previste dalla pianificazione vigente, verrà seguita la procedura individuata nell'Allegato 7.
7. L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la Sardegna approva i progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 126 del D.Lgs. 152/06 previo provvedimento di conformità al PTA di cui al comma 2. Tale approvazione deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi.

Art. 26 (Sanzioni)

1. Al controllo della conformità degli scarichi e all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del D.Lgs. 152/06, provvedono le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate all'entrata dei bilanci dell'autorità che irroga la sanzione e destinate alle finalità di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 9/2006 come modificato dalla legge regionale n. 2/2007.

Art. 27 (Tavolo di lavoro)

1. Al fine di monitorare l'applicazione delle norme contenute nella presente direttiva e verificarne la corrispondenza con le esigenze del territorio nel rispetto degli obiettivi previsti nel PTA, è costituito presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente un apposito tavolo di lavoro permanente costituito da rappresentanti dell'Amministrazione Regionale, Provinciale e dell'ARPAS.

2. Sarà compito del Tavolo di Lavoro anche proporre modifiche e/o integrazioni alla presente direttiva.

3. Le modalità di funzionamento del Tavolo di Lavoro saranno definite con atto interno in occasione della prima riunione del medesimo.

Art. 28
(Disposizioni finali)

1. La presente direttiva sostituisce i decreti dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34, del 23 giugno 1997, n. 1699 e del 19 dicembre 1997, n. 3734.

2. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati ai sensi dei decreti assessoriali richiamati al comma precedente fino alle rispettive scadenze indicate nel presente decreto.

3. La presente direttiva entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sul BURAS nelle modalità stabilite in sede di approvazione.

ALLEGATO 1.	Valori limite di emissione
ALLEGATO 2.	Scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche
ALLEGATO 3.	Trattamenti appropriati
ALLEGATO 4.	Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione
ALLEGATO 5.	Dimensionamento degli scaricatori di piena
ALLEGATO 6.	Scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali e/o di acque meteoriche di dilavamento da stabilimento industriale
ALLEGATO 7.	Procedura per la richiesta del provvedimento di conformità al Piano di tutela delle acque degli interventi riguardanti realizzazioni di nuovi impianti di depurazione o ristrutturazione e adeguamento dei medesimi, compresi i relativi collettori di adduzione ovvero emissari, al servizio di pubbliche fognature

ALLEGATO 1

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE, DOMESTICHE E ASSIMILATE DERIVANTI DA INSEDIAMENTI AVENTI DIMENSIONI FINO A 2000 ABITANTI EQUIVALENTI E RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI

- 1 I titolari degli scarichi di acque reflue urbane che non convogliano acque reflue industriali, derivanti da insediamenti isolati fino a 50 abitanti e recapitanti in acque superficiali, nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono tenuti a garantire l'efficienza del trattamento appropriato individuato secondo le modalità di cui all'Allegato 3. Per gli scarichi derivanti dalla medesima tipologia di insediamento e di dimensioni superiori a 50 e fino a 2000 abitanti, recapitanti in acque superficiali, i valori limite di emissione sono riportati nelle tabelle A (da 51 a 500 ab.) e B (da 501 a 2000 ab.).
- 2 I valori limite di emissione per scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e urbane che convogliano acque reflue industriali, aventi dimensioni fino a 2000 a.e. recapitanti in acque superficiali, sono riportati nelle tabelle A (fino a 500 a.e.) e tab. B (da 501 a 2000).
- 3 I gestori degli impianti devono assicurare un numero di autocontrolli come definito dalla tabella C, sia sugli scarichi dell'impianto di trattamento che sulle acque in entrata. L'autorità competente, in accordo con l'Arpas, definisce altresì un programma di controllo degli scarichi la cui conformità è definita secondo le indicazioni riportate nella tabella C
- 4 La determinazione degli abitanti equivalenti, deve essere eseguita in base alla portata di punta al momento di massima attività dell'insediamento produttivo, rispettando la seguente procedura:
 - a) il carico organico biodegradabile di punta nell'arco dell'anno relativo alla tipologia e all'eventuale stagionalità delle lavorazioni è calcolato quale prodotto del volume di refluo giornaliero e della corrispondente concentrazione media di BOD5 misurata a monte di ogni trattamento delle acque reflue scaricate;
 - b) il carico di cui alla lettera a) deve essere diviso per il valore assunto per la definizione di abitante equivalente, di cui all'articolo 74, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06.

Tabella A. Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane che non convogliano acque reflue industriali, aventi dimensioni comprese tra 51 e 500 a.e.; di acque reflue assimilate a quelle domestiche, di acque reflue urbane che convogliano anche reflui industriali aventi dimensioni comprese tra 0 a 500 a.e., recapitanti in acque superficiali

Parametro ¹	Valore limite
Solidi sospesi totali (in mg/l) ¹	< 80
BOD ₅ (in mg/l)	≤ 60
COD (in mg/l)	≤ 160
Per i reflui urbani con componente industriale e per i reflui assimilati ai domestici valgono tutti i restanti parametri della Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 limitatamente ai parametri caratteristici dei reflui che costituiscono lo scarico.	I valori limite di emissione prescritti dalla tabella 3 per scarichi in acque superficiali

limite di emissione per acque reflue urbane di dimensioni comprese tra 501 e 2000 AE recapitanti in acque superficiali.

Tabella B. Valori

Parametro ¹	Valore limite
Solidi sospesi totali (in mg/l)	< 60
BOD ₅ (in mg/l)	≤ 40
COD (in mg/l)	< 160
Azoto ammoniacale (in mg/l NH ₄ ⁺)	≤ 25
Fosforo totale (in mg/l)	≤ 10
Per i reflui urbani con componente industriale e per i reflui assimilati ai domestici valgono tutti i restanti parametri della Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 limitatamente ai parametri caratteristici dei reflui che costituiscono lo scarico.	I valori limite di emissione prescritti dalla tabella 3 per scarichi in acque superficiali

¹ - Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/l.

Tabella C*. Numero minimo di campioni annui che devono essere assoggettati ad accertamenti analitici e massima percentuale consentita di campioni non conformi per i parametri BOD, COD, Solidi Sospesi, per scarichi di acque reflue di dimensioni inferiori ai 2000 a.e. **					
a.e. serviti dall'impianto	NUMERO DI CAMPIONI				
	Primo anno e anno successivo a quello in cui sia stata accertata l'irregolarità dello scarico	Massima percentuale consentita di campioni non conformi	Anni successivi a quelli in cui lo scarico sia risultato regolare	Massima percentuale consentita di campioni non conformi	
50 < a.e. ≤ 500	6	35%***	3	35%***	
500 < a.e. < 2000	8	25%***	4	25%***	

* In relazione alle caratteristiche degli scarichi in fase di autorizzazione possono essere stabilite, dall'autorità competente, modalità diverse di campionamento per controlli e autocontrolli.

** I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello della tabella) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata.

*** I campioni che risultano non conformi, affinché lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque mai superare:

- per BOD, COD e Solidi Sospesi il 150% dei limiti tabellari
- per i restanti parametri i limiti fissati in sede di autorizzazione

SCARICHI ASSIMILABILI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

ALLEGATO 2

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della presente direttiva sono assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tabella 1 che devono essere possedute prima di ogni trattamento depurativo.

Tabella 1 Valori limite di emissione del refluo, a monte di ogni trattamento depurativo, per l'assimilabilità alle acque reflue domestiche.

Parametro/sostanza	unità di misura	valore limite di emissione
Portata	mc/giorno	15
pH	-	5,5-9,5
Temperatura	°C	30
Colore	-	Non percepibile su uno spessore di 10 cm con diluizione 1:40
Odore	-	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Materiali grossolani	-	assenti
Solidi sospesi totali	mg/l	350
BOD5 (come ossigeno)	mg/l	250
COD (come ossigeno)	mg/l	500
Rapporto COD/BOD5	-	2,2
Fosforo totale (come P)	mg/l	20
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	50
Azoto nitroso (come N)	mg/l	0,6
Azoto nitrico (come N)	mg/l	30
Azoto totale	mg/l	50
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	40
Tensioattivi	mg/l	15
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006	--	I valori limite di emissione prescritti dalla tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali.

TRATTAMENTI APPROPRIATI.

ALLEGATO 3

INDIVIDUAZIONE DEI TRATTAMENTI APPROPRIATI

I trattamenti appropriati a cui devono essere sottoposti gli scarichi finali di reti fognarie di raccolta di acque reflue urbane, di agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, devono essere individuati con l'obiettivo di: rendere semplice la manutenzione e la gestione; essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico; minimizzare i costi gestionali.

In generale, per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e., si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.

La tecnologia da adottare deve essere individuata attraverso un confronto tra l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle tecniche adeguate al caso specifico, analizzando le alternative possibili e gli eventuali vincoli. La scelta dei trattamenti appropriati deve essere fatta per tipologia di reflu (domestico o assimilabile, urbano con scarico anche di acque reflue industriali), per numero di abitanti equivalenti da trattare e per tipologia di recettore al fine di perseguire la conformità dei medesimi recettori ai relativi obiettivi di qualità.

Date le premesse di cui sopra, si distinguono i seguenti casi:

Scarichi provenienti da agglomerati fino a 50 a.e..

Possono considerarsi appropriati i sistemi individuali di trattamento indicati nella delibera C/TAI del 4 febbraio 1977 comunque dimensionati per garantire parametri in uscita non superiori ai valori di cui alla tabella A dell'allegato 1. Le tipologie di trattamento vengono distinte in funzione dei diversi recapiti finali come segue:

Recapito finale su corpo idrico superficiale

- Obiettivi di qualità non particolarmente restrittivi; fossa tipo Imhoff seguita da subirrigazione con drenaggio (su terreni impermeabili o con fondo impermeabilizzato), con captazione finale che conduca in acque superficiali.
- Obiettivo di abbattimento della carica microbica - Insediamento a basso carico organico: fitodepurazione a flusso sub-superficiale e superficiale, lagunaggi scelti in funzione del carico e della vicinanza agli insediamenti.

Recapito finale in aree sensibili e relativi bacini drenanti

- Sistemi di fitodepurazione a flusso discontinuo in grado di garantire una maggiore aerazione del reflu, ad esempio fitodepurazione a flusso subsuperficiale verticale o i filtri a sabbia intermittenti. Combinazione in serie delle varie tipologie fitodepurative (combinazioni in serie fitodepurazione a flusso subsuperficiale verticale e orizzontale con o senza ricircolo oppure combinazioni a flusso subsuperficiale orizzontale, flusso subsuperficiale verticale, flusso superficiale) a valle di fosse Imhoff, bicamerali o tricamerali o di stagni anaerobici.

Recapito finale sul suolo

- Terreni permeabili dotati di falde acquifere sufficientemente profonde: installazione di una fossa tipo Imhoff, seguita da dispersione con subirrigazione, preceduta eventualmente da una discoloratura.
- Necessità di protezione di un'eventuale falda vulnerabile: vasca Imhoff con effluente inviato su filtri a sabbia intermittenti seguiti da sub irrigazione anche fitoprotetta su suolo piantumato di specie ad alto tasso di evapotraspirazione. In alternativa può essere realizzato anche uno dei sistemi di fitodepurazione previsti al punto precedente per recapito finale in aree sensibili.

Scarichi provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti compreso tra 51 e 500 a.e.

Sono considerati appropriati sia i trattamenti naturali, di cui sopra, sia i trattamenti di tipo tecnologico con lo scarico preferibilmente in acque superficiali. Se lo scarico avviene in aree non dichiarate sensibili può essere utilizzato un sistema di trattamento naturale preceduto da eventuali pre-trattamenti oppure una soluzione impiantistica del tipo a biodischi, filtri percolatori, impianto a contatto e stabilizzazione o a cicli alternati.

Scarichi provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti compreso tra 501 e 1999 a.e..

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione deve valutare, caso per caso, l'idoneità del trattamento proposto dal titolare dello scarico tenuto conto che è auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	ALLEGATO 4
Per i nuovi scarichi, prima dell'inizio dei lavori per la loro realizzazione, il titolare dello scarico deve presentare all'autorità competente una domanda di autorizzazione corredata dei documenti sottoelencati. Relazione tecnica nella quale siano indicati: ➤ stima della portata dello scarico e relativo andamento temporale; ➤ calcolo del carico idraulico e inquinante da depurare ➤ calcoli di dimensionamento; ➤ schemi di flusso ➤ numero di punti di scarico; ➤ localizzazione dei punti di scarico; ➤ modalità di smaltimento delle acque reflue; ➤ modalità di smaltimento dei fanghi di depurazione (nel caso di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, allegare copia del provvedimento rilasciato ai sensi della normativa vigente); ➤ nel caso di scarico fuori dalla fognatura, le motivazioni di ordine tecnico che impediscono l'allacciamento alla rete fognaria. Elaborato grafico di progetto dell'impianto, indicante: ➤ stralcio foglio catasto terreni; ➤ stralcio aerofotogrammetria in scala 1:2000 indicante punto di scarico e coordinate geografiche; ➤ planimetria generale dell'impianto, in opportuna scala; ➤ pianta e sezioni dell'impianto in scala 1:100 o superiore; ➤ ubicazione del pozzetto prelievo campioni. Planimetria dell'insediamento servito dall'impianto, in scala adeguata, riportando con colorazioni differenti il tracciato della rete fognaria, l'impianto di depurazione, il pozzetto per il prelievo dei campioni ed il punto di scarico o il tracciato della rete di smaltimento. Corografia scala 1:25.000 (GMI serie 25) con l'indicazione dell'area occupata dall'insediamento ed il punto di scarico. Per gli insediamenti produttivi, inoltre, i documenti previsti nell'Allegato 6. Dichiarazione attestante la compatibilità delle tecnologie adottate per l'impianto di trattamento dei reflui con i limiti di accettabilità previsti dalla normativa di settore. Se previste, copia del parere di conformità di cui all'art. 25 della direttiva e copia dell'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente. Nel caso di scarichi in acque superficiali: Relazione sulle caratteristiche idrogeologiche del corpo recettore firmata dal professionista abilitato. La relazione dovrà essere presentata solo per gli insediamenti superiori a 100 a.e.. Nel caso di richiesta di assimilabilità ai reflui domestici: La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione contenente: ➤ le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico, ➤ i referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo. Per i nuovi scarichi potrà essere fatto riferimento a dati e documentazioni relativi a scarichi provenienti da attività similari o dalla più aggiornata letteratura tecnica di settore. Nel caso di scarichi sul suolo: Relazione idrogeologica e di caratterizzazione del suolo, firmata dal professionista abilitato, dalla quale emergano, in particolare, i seguenti elementi: indicazioni sulla quantità e qualità delle acque trattate; tipologia utilizzata per il trattamento delle acque; descrizione della rete di smaltimento; caratteristiche fisiche e idrologiche del terreno accettore; Alla relazione di caratterizzazione dovranno essere allegati in opportuna scala: ➤ planimetria catastale con l'indicazione delle particelle catastali interessate dallo smaltimento; ➤ planimetria del tracciato della rete di smaltimento;	

➤ corografia su carta tecnica regionale o su tavole GM (1:25000). Documentazione attestante il titolo che consente l'uso dell'area destinata a corpo recettore (nel caso di area di proprietà del richiedente l'autorizzazione, può essere presentata un'autocertificazione).	All'attivazione dello scarico, il titolare dovrà dare comunicazione di avvenuta realizzazione dei lavori all'autorità competente che attiverà la procedura per il rilascio dell'autorizzazione definitiva specificando la necessità di eventuali documenti integrativi rispetto a quanto già acquisito in fase preliminare. In ogni caso, se le caratteristiche dello scarico realizzato si discostano da quanto previsto in fase preliminare, dovrà essere prodotta la documentazione integrativa attestante tali variazioni. Dopo i lavori per la realizzazione di nuovi scarichi, e nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità competente di cui all'autorizzazione preliminare, per il rilascio dell'autorizzazione definitiva il titolare dello scarico deve fornire i certificati di analisi chimico fisiche e batteriologiche delle acque di scarico, non antecedenti a tre mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Qualora l'attività sia a carattere stagionale le analisi dovranno essere riferite al periodo d'attività dell'impianto. L'autorità competente definisce eventuali integrazioni oltre che termini e modalità con le quali dovranno essere predisposti i documenti anche in funzione di quanto previsto dall'art. 8 della presente direttiva.
	Per la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, sottoscritta dal titolare dello scarico, l'autorità competente stabilisce la documentazione necessaria in funzione di quanto sopra e dei documenti presentati nella precedente autorizzazione allo scarico.

DIMENSIONAMENTO SCARICATORI DI PIENA

ALLEGATO 5

1. Per scaricatore di piena si intende un dispositivo a servizio di fognature di tipo misto, atto a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive; sono considerati scaricatori di piena anche i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari. Gli scaricatori vengono classificati per ogni singola bocca di scarico, in relazione alle caratteristiche della porzione di rete servita, ed esclusivamente sulla base della tipologia delle utenze autorizzate ed allacciate e delle aree servite.
2. Si distinguono due tipologie di scaricatori di piena:
 - classe A: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, scaricanti in fognatura acque reflue urbane nelle quali è esclusa la presenza di sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s);
 - classe B: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, scaricanti in fognatura acque reflue urbane nelle quali possono essere presenti sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s).
3. L'attribuzione delle classi è di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato o del titolare del servizio di fognatura e depurazione non rientrante nel servizio idrico integrato che ne da comunicazione alla Regione, alla Provincia, all'AATO ed all'ARPAS per quanto di competenza.
4. Gli scaricatori di piena, in considerazione delle caratteristiche del corpo ricettore e degli usi a cui è destinato, sono dimensionati in relazione alla funzionalità idraulica complessiva della rete fognaria e del depuratore, al fine di adeguare il sistema, con i necessari accorgimenti, al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui al Piano di Tutela delle Acque.
5. Gli scaricatori di piena a servizio di reti fognarie di tipo misto sono realizzati in testa ai collettori di adduzione dei reflui all'impianto di depurazione sia per le tratte con funzionamento idraulico a gravità che per quelle in pressione alimentate da impianti di sollevamento.
6. Il manufatto deve essere dimensionato in modo da lasciare direttamente defluire all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane la portata nera diluita (di seguito *portata di riferimento*) corrispondente al valore calcolato ipotizzando una dotazione procapite di 1.200 litri per abitante equivalente al giorno, considerati uniformemente distribuiti nelle 24 ore. Per gli scarichi di acque reflue industriali nel sistema di raccolta di acque reflue urbane, non caratterizzabili in base all'apporto di sostanze biodegradabili, gli abitanti equivalenti vengono determinati rapportando il consumo idrico giornaliero medio industriale accertato con una dotazione idrica pari a 200 l/abxg. Al fine di evitare lo sfioro degli scaricatori di piena delle reti miste in condizioni di tempo secco, il valore della portata di sfioro dovrà comunque essere maggiore almeno del 30% della portata massima di tempo secco. L'aliquota eccedente il valore della portata di riferimento così calcolata deve essere sfiorata verso idoneo recapito finale senza che tale operazione possa arrecare danno alla funzionalità di strutture ed infrastrutture circostanti il manufatto.
7. Il manufatto di sfioro delle portate di piena non deve essere realizzato qualora si dimostri con dettagliato studio idrologico che la portata di piena corrispondente ad un tempo di ritorno pari almeno a 200 anni, calcolata sulla base delle caratteristiche climatiche della zona e delle caratteristiche del bacino drenante verso la fognatura, è inferiore alla portata di riferimento.
8. La dotazione procapite per il calcolo della portata di riferimento è elevata del 25 % in corrispondenza di scaricatori le cui acque eccedenti siano recapitate in laghi ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
9. La dotazione procapite per il calcolo della portata di riferimento è elevata a 1800 litri per abitante equivalente al giorno in corrispondenza di scaricatori di piena di classe B.
10. In ogni caso i valori di diluizione delle portate sfiorate sono funzionali al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dal piano di tutela delle acque per i corpi idrici recettori interessati, tenuto conto anche della concentrazione delle sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s), veicolate dalla rete fognaria in condizioni di tempo secco.
11. Le stazioni di sollevamento dei reflui al fine di escludere emergenze di carattere ambientale in corrispondenza di eventi meteorici eccezionali devono disporre di un apposito manufatto per lo sfioro delle portate eccedenti la portata di riferimento che dovrà essere utilizzata per il dimensionamento delle apparecchiature

elettromeccaniche tenuto conto anche dell'apposito equipaggiamento di riserva. In caso di fuori servizio delle suddette apparecchiature le vasche di accumulo del sollevamento devono essere in grado di invasare la portata di riferimento per un tempo minimo pari a 15 min necessario per l'intervento di manutenzione, trascorso il quale dovrà entrare in funzione il manufatto di sfioro con la funzione di scarico di emergenza.

12. Sono fatte salve motivate deroghe, rilasciate, su esplicita richiesta del proponente, contestualmente al parere di conformità del progetto al Piano di tutela delle acque, in funzione di eccezionali e particolari esigenze o necessità di convogliamento di acque reflue urbane. In ogni caso dovranno essere forniti tutti i riscontri necessari a dimostrare dal punto di vista tecnico-economico-ambientale l'assoluta necessità della deroga richiesta.

13. All'impianto di depurazione giungerà pertanto la portata derivante dalla somma di tutte le portate di riferimento dei singoli rami del sistema di collettamento. L'impianto dovrà garantire il trattamento dell'intera portata di riferimento in tutte le sezioni di trattamento sino alla sedimentazione primaria, se prevista; le successive sezioni di trattamento dovranno essere dimensionate per il trattamento di una portata pari ai 3/5 della portata di riferimento, le portate eccedenti i 3/5 potranno essere convogliate direttamente allo scarico previa disinfezione.

14. Qualora le modalità gestionali del sistema fognario lo consentano, in alternativa a sistemi di tipo "B", si può prevedere l'uso, opportunamente regolamentato dal gestore del sistema fognario, di modalità di controllo in tempo reale del sistema fognario che consentano di interrompere temporaneamente le immissioni di portate contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 2 lettera s), evitando lo scarico diretto in ambiente.

ALLEGATO 6

Scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali e/o di acque meteoriche di dilavamento da stabilimento industriale

1) IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Denominazione _____
 Sede legale in via _____ n° _____
 cap. _____ Comune _____ Prov. _____
 Tel. _____ Fax _____ E-mail _____
 N° iscrizione C.C.I.A.A. _____ Codice ISTAT _____
 C.F. _____ Partita I.V.A. _____
 Legale rappresentante _____
 recapito in via _____ n° _____
 cap. _____ Comune _____ Tel. _____
 Fax _____ E-mail _____

2) DATI GENERALI DELLO STABILIMENTO

Denominazione _____
 Via _____ n° _____
 cap. _____ Comune _____
 C.F. _____ Partita I.V.A. _____
 Coordinate tipo GAUSS-BOAGA _____
 Responsabile dello stabilimento produttivo:
 Nome _____ Cognome _____
 Via _____ n° _____
 cap. _____ Comune _____
 Tel. _____ Fax _____ E-mail _____
 Responsabile legale dello scarico:
 Nome _____ Cognome _____
 Luogo e data di nascita _____
 Residenza Via _____ n° _____
 cap. _____ Comune _____
 Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

3) DATI IDENTIFICATIVI DELLO SCARICO, DATI RECETTORE E AUTORIZZAZIONI*

Nel caso di più scarichi originati dallo stabilimento compilare, per ogni scarico, i dati sotto riportati

Data di rilevamento _____
 Codice regionale _____
 Ente Autorizzatore _____
 Data autorizzazione _____ data scadenza _____
 Estremi autorizzazione _____
 Stato autorizzazione _____
 Note _____
 Codice ISTAT Comune _____
 Comune _____

Località _____
 Tipologia di scarico _____
 Coordinate Nord GAUSS-BOAGA _____
 Coordinate Est GAUSS-BOAGA _____
 Quota scarico (m) _____

Recapito o destinazione: Corpo idrico superficiale ☐ - fognatura ☐ - suolo ☐
 Denominazione del recettore _____

Presenza di ulteriori punti terminali di scarico originati dallo stabilimento: ☐ SI ☐ NO

Ulteriori dati sulle superfici di raccolta delle acque meteoriche:

superfici di tetti e/o terrazze	mq _____
superfici impermeabili scoperte (piazzali, ecc..)	mq _____
superfici permeabili (aree verdi, ecc..)	mq _____

4) ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO

A) Tipologia

☐ Industriale ☐ Artigianale ☐ Commerciale ☐ Di Servizio ☐ Agricola

Codice istat _____

Descrizione codice istat: _____

Numero addetti fissi _____ stagionali _____

Giorni lavorativi/anno per addetto _____

Ore lavorative/giorno _____

B) Caratteristiche ciclo produttivo

B1) Allegare una Relazione tecnica/descrittiva del ciclo produttivo accompagnata da uno schema a blocchi con individuazione dei flussi di massa in entrata e in uscita relativi alle materie prime, intermedi, prodotti ed emissioni nelle varie matrici acqua, aria e suolo.

B2) Materie utilizzate*

Indicare nella colonna "Tipologia" se si tratta di materie prime, additivi, catalizzatori, prodotti intermedi, prodotti finiti o altro

Denominazione	Unità di misura	Q.tà max giornaliera utilizzata o prodotta	Q.tà annuale utilizzata o prodotta	Tipologia	Presenza nelle acque reflue scaricate

*qualora si tratti di allevamenti ittici indicare anche il tipo e le quantità di sostanze utilizzate per la pulizia e trattamento acque per la profilassi e la terapia, tipo e quantità di alimento somministrato annualmente

- B3) Compilare la Tabella 1 riportata di seguito indicandovi:**
 quali delle sostanze elencate vengono utilizzate o che comunque possono essere presenti nello stabilimento;
 quali delle sostanze elencate possono essere rintracciabili nello scarico.

- B4) Indicare se vengono utilizzate sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:**

.....

- B5) Indicare se vengono utilizzate sostanze pericolose, fornendo informazione anche sulla quantità, di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:**

.....

- B6) DEPOSITO MATERIE PRIME EFFETTUATO:**

Ubicazione del/i deposito/i

- ☐ All'interno dello stabilimento
☐ All'esterno dello stabilimento

Modalità di deposito materie prime

.....

C) Approvvigionamento idrico

Fonte	Denominazione ed estremi autorizzazione rilasciata da ente gestore	Quantità massima prelevata		Utilizzazione			Quantità riciclata
		mc/giorno	mc/anno	processo %	servizi %	raffred. %	
Acquedotto							
Fiume							
Canale							
Lago							
Pozzo							
Altro							

Misuratori di portata installati :

☐ approvvigionamento generale (al punto di prelievo)

☐ altro (es. diramazione interna) _____

D) Rifiuti

D1) Ubicazione del/i Deposito/i rifiuti effettuato/i:

☐ All'interno dello stabilimento

☐ All'esterno dello stabilimento

D2) Modalità di deposito temporaneo di rifiuti

.....

D3) Codici CER dei rifiuti prodotti

.....

5) ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SCARICO

A) Impianto di trattamento di Acque Reflue

Da compilare anche nel caso in cui il trattamento venga effettuato completamente all'interno dello stabilimento prima dello scarico autorizzato

Presenza del trattamento ☐ SI ☐ NO

In caso affermativo fornire le seguenti informazioni sulle caratteristiche qualitative dei reflui in ingresso all'impianto di trattamento*:

Parametro	Concentrazioni mg/l	Parametro	Concentrazioni mg/l

*(Se l'impianto è nuovo possono essere allegati rapporti di prova relativi a impianti simili)

Descrizione dell' impianto e del tipo di trattamento effettuato

.....

.....

.....

.....

.....

Tipo di gestione: ☐ Individuale diretta
☐ Affidata a ditta esterna

nome ditta _____

indirizzo _____

Capacità di trattamento mc/giorno _____

Fanghi prodotti mc/giorno _____
mc/anno _____

Caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi prodotti

.....

.....

.....

.....

Luogo e modalità di stoccaggio dei fanghi prima dello smaltimento

.....

.....

.....

.....

Modalità di smaltimento dei fanghi prodotti: _____

.....

.....

.....

.....

.....

B) Caratteristiche dello Scarico in ingresso al depuratore

Lo scarico è formato:

- ☐ dalle acque reflue industriali di un unico processo produttivo
- ☐ dalle acque reflue industriali provenienti da processi produttivi diversi
- ☐ dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dai processi produttivi con altre acque reflue prodotte all'interno dello stabilimento specificare:
- ☐ acque reflue domestiche (servizi igienici, mense ecc..)
- ☐ acque meteoriche di dilavamento

Dati sulla Portata dello Scarico

	CONTINUO (lo scarico è in atto tutti i giorni lavorativi)		PERIODICO (lo scarico non è in atto tutti i giorni lavorativi)	
	La q.tà scaricata è COSTANTE	La q.tà scaricata è VARIABILE	La q.tà scaricata è COSTANTE nel periodo di scarico	La q.tà scaricata è VARIABILE nel periodo di scarico
Q.tà tot. annua Scaricata				
Q.tà max scaricata nel periodo di punta	NO		NO	
Indicare il periodo relativo allo scarico*				
Indicare il periodo di massimo scarico	NO		NO	

* Tutto l'anno, ovvero mese, settimana, giorni, ore, ecc.

Misuratori di portata installati : ☐ SI ☐ NO

C) Punti previsti per effettuare i prelievi di controllo

Allegare planimetria indicante tutti i punti in cui verranno effettuati i controlli degli scarichi previsti

D) Presenza di autocampionatori di controllo ☐ SI ☐ NO

In caso affermativo, indicare caratteristiche tecniche, punto di installazione

.....

.....

.....

.....

6) SISTEMI DI SICUREZZA

Descrizione degli eventuali sistemi di sicurezza per la segnalazione delle anomalie, il blocco dello scarico, il contenimento delle perdite in caso di guasto, incidente, manutenzione degli impianti

.....

Descrizione delle eventuali procedure operative di intervento previste in caso di guasto, incidente, manutenzione degli impianti

.....

7) ALTRI DATI

Descrivere eventuali altre attività non contemplate negli schemi precedenti utili alla caratterizzazione delle acque reflue scaricate :

.....

Il Presente documento è stato compilato da (dati anagrafici e qualifica):

.....

Data _____

Firma del legale rappresentante

Tabella 1 - Sostanze pericolose

	Numero CAS	Elemento	Utilizzo o produzione	Rintracciabilità nello Scarico
METALLI				
1	7440-38-2	Arsenico		
2	7440-43-9	Cadmio PP		
3	7439-97-6	Mercurio PP		
4	7440-47-3	Cromo		
5	7440-02-0	Nichel P		
6	7439-92-1	Piombo P		
ORGANO METALLI				
7	818-08-6	Dibutilstagno catione		
8	1461-25-2	Tetrabutylstagno		
9	688-73-3	Tributylstagno (composti) PP		
10	366643-28-4	Tributylstagno (catione) PP		
11		Trifenilstagno		
12	683-18-1	Dicloruro di dibutilstagno		
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI				
13		Idrocarburi Policiclici Aromatici Totali (⁶⁾ PP		
14	50-32-8	Benzo(a)pirene PP		
15	205-99-2	Benzo(b)fluorantene PP		
16	207-08-9	Benzo(k)fluorantene PP		
17	191-24-2	Benzo(g,h,i)terilene PP		
18	193-39-5	Indeno(1,2,3-cd)pirene PP		
19	120-12-7	Antracene P		
20	206-44-0	Fluorantene P		
21	91-20-3	Naftalene P		
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)				
22	71-43-2	Benzene P		
23	100-41-4	Etilbenzene		
24	98-82-8	Isopropilbenzene (cumene)		
25	108-88-3	Toluene		
26	1330-20-7	Xileni		
27	108-90-7	Clorobenzene		
28	95-50-1	1,2 Diclorobenzene		
29	541-73-1	1,3 Diclorobenzene		
30	106-46-7	1,4 Diclorobenzene		
31	12002-48-1	Triclorobenzeni		
32	120-82-1	1,2,4 Triclorobenzene P		
33	95-49-8	2-Clorotoluene		
34	108-41-8	3-Clorotoluene		
35	106-43-4	4-Clorotoluene		
36	107-05-1	3-Cloropropene (Cloruro di allile)		

	Numero CAS	Elemento	Utilizzo o produzione	Rintracciabilità nello Scarico
37	75-34-3	1,1 Dicloroetano		
38	107-06-2	1,2 Dicloroetano P		
39	75-35-4	1,1 Dicloroetene		
40	540-59-0	1,2 Dicloroetene		
41	78-87-5	1,2 Dicloropropano		
42	106-93-4	1,2 Dibromoetano		
43	542-75-6	1,3 Dicloropropene		
44	78-88-6	2,3 Dicloropropene		
45	79-34-5	1,1,2,2 Tetracloroetano		
46	56-23-5	Tetraclorometano (Tetracloruro di carbonio)		
47	71-55-6	1,1,1 Tricloroetano		
48	79-00-5	1,1,2 Tricloroetano		
49	75-01-4	Cloroetene (Cloruro di vinile)		
50	75-09-2	Diclorometano		
51	87-68-3	Esaclorobutadiene PP		
52	67-66-3	Triclorometano (cloroformio) P		
53	79-01-6	Tricloroetilene		
54	127-18-4	Tetracloroetilene (percloroetilene)		
55	107-07-3	2-Cloroetanolo		
56	92-23-1	1,3-Dicloro-2-propanolo		
57	108-60-1	Dicloro-di-isopropiletere		
58	106-89-8	Epicloridrina		
NITROAROMATICI				
59	97-00-7	1-Cloro-2,4-dinitrobenzene		
60	89-21-4	1-Cloro-2-nitrobenzene		
61	88-73-3	1-Cloro-3-nitrobenzene		
62	121-73-3	1-Cloro-4-nitrobenzene		
63	89-59-8	4-Cloro-2-nitrotoluene		
64	-	Cloronitrotolueni		
65	-	Dicloronitrobenzeni		
ALOFENOLI				
66	95-57-8	2-Clorofenolo		
67	108-43-0	3-Clorofenolo		
68	106-48-9	4-Clorofenolo		
69	95-95-4	2,4,5- Triclorofenolo		
70	88-06-2	2,4,6- Triclorofenolo		
71	120-83-2	2,4-Diclorofenolo		
72	87-86-5	Pentaclorofenolo P		
73	95-85-2	2-Ammio-4-clorofenolo		
74	59-50-7	4-Cloro-3-metilfenolo		
ANILINE e derivati				
75	95-51-2	2-Cloroanilina		
76	108-42-9	3-Cloroanilina		
77	106-47-8	4-Cloroanilina		
78	95-76-1	3,4-dicloroanilina		
79	89-63-4	4-Cloro-nitroanilina		

	Numero CAS	Elemento	Utilizzo o produzione	Rintracciabilità nello Scarico
	PESTICIDI			
80	79-11-8	Acido cloroacetico		
81	120-36-5	Acido 2,4-diclorofenossipropanoico (diclorprop)		
82	93-65-2	Acido 2,4 metilclorofenossipropanoico (mecoprop)		
83	94-74-6	Acido 2,4 metilclorofenossi acetico(mcpa)		
84	94-75-7	Acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4 D)		
85	93-76-5	Acido 2,4,5, triclorofenossiacetico (2,4,5 T)		
86	465-73-6	Isodrin		
87	309-00-2	Aldrin		
88	60-57-1	Dieldrin		
89	72-20-8	Endrin		
90	57-74-9	Clordano		
91		Diclorodifeniltricloroetano (DDT)		
92		Diclorodifenildicloroetilene (DDE)		
93		Diclorodifenildicloroetano (DDD)		
94	76-44-8	Eptacoloro (incluso eptacoloro epossido)		
95	115-29-7	Endosulfan P		
96	959-98-8	Alfa endosulfan P		
97	58-89-9	Lindano (γ isomero dell'esaclorocicloesano) PP		
98	319-84-6	Esaclorocicloesano alfa PP		
99	319-85-7	Esaclorocicloesano beta PP		
100	118-74-1	Esaclorobenzene PP		
101	330-55-2	Linuron		
102	1746-81-2	Monolinuron		
103	330-54-1	Diuron P		
104	34123-59-6	Isoproturon P		
105	1912-24-9	Atrazina P		
106	122-34-9	Simazina P		
107	298-03-3	Demeton		
108	60-51-5	Dimetoato		
109	298-04-4	Disulfoton		
110	10265-62-6	Metamidofos (tiofosforamidato di O,S-dimetile		
111	7786-34-7	Mevinfos		
112	56-72-4	Cumafos		
113	470-90-6	Clorfenvinfos P		
114	62-73-7	Diclorvos		
115	1113-02-6	Ometoato		
116	302-12-2	Ossidemeton-metile (Demeton o metile) (tiofosfato)		
117	14816-18-3	Foxim		
118	24017-47-8	Triazofos		

	Numero CAS	Elemento	Utilizzo o produzione	Rintracciabilità nello Scarico
119	2642-71-9	Azinfos etile		
120	86-50-0	Azinfos metile		
121	2921-88-2	Clorpirifos P		
122	121-75-5	Malation		
123	56-38-2	Paration etile		
124	298-00-0	Paration metile		
125	55-38-9	Fention		
126	122-14-5	Fenitrothion		
127	52-68-6	Triclorfon		
128	15972-60-8	Alachlor P		
129	709-98-8	Propanile		
130	95-52-4	Bifenile		
131	1698-60-8	Pirazone (cloridazon-iso)		
132	1582-09-8	Trifluralin P		
133	25057-89-0	Bentazone		
COMPOSTI ORGANICI SEMIVOLATILI				
134	92-87-5	Benzidina (diamminodifenile)		
135		Diclorobenzidine (diclorodiamminodifenile)		
136		Cloronaftaleni		
137	100-44-7	α -Clorotoluene (cloruro di benzile)		
138	98-87-3	α,α -Diclorotoluene (cloruro di benzilidene)		
139	95-94-3	1,2,4,5-Tetraclorobenzene		
140	608-93-5	Pentaclorobenzene P		
141	67-72-1	Esacloroetano		
ALTRI COMPOSTI				
142		Clorotoluidine		
143	615-65-6	2-Cloro – para-toluidina		
144	95-74-9	2-Cloro-4-amminotoluene		
145		Cloroamminotolueni		
146	126-99-8	2-Cloro-1,3, butadiene		
147	76-13-1	1,1,2-Triclorotrifluoroetano		
148	85535-84-8	Cloroalcani C ₁₀ -C ₁₃ P		
149	126-73-8	Tributilfosfato		
150	32534-81-9	Pentabromo difeniletere bromurato PP		
151		Difeniletere bromurati totali P		
152	109-89-7	Dietilammina		
153	124-40-3	Dimetilammina		
154	25154-52-3	Nonilfenolo PP		
155	104-40-5	4(para)-Nonilfenolo P		
156	1806-26-4	Ottilfenolo P		
157	140-66-9	Para-terz-ottilfenolo P		
158	108-77-0	2,4,6-Tricloro1,3,5 triazina (cloruro di cianurile)		
159	117-81-7	Di(2etilesilftalato) P		
160		PCB totali		

ALLEGATO 7

Procedura per la richiesta del provvedimento di conformità al Piano di tutela delle acque degli interventi riguardanti realizzazioni di nuovi impianti di depurazione o ristrutturazione e adeguamento dei medesimi, compresi i relativi collettori di adduzione ovvero emissari, al servizio di pubbliche fognature

Per l'acquisizione del provvedimento di conformità al Piano di Tutela delle Acque dovrà essere trasmessa specifica richiesta di rilascio del parere di competenza ai sensi dell'articolo 25 della presente direttiva all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente da parte degli Enti attuatori interessati.

A tale richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia cartacea e su supporto informatico degli elaborati progettuali con relazione integrativa di sintesi del progetto predisposta a cura del richiedente, a firma dal progettista, secondo quanto previsto dall'Assessorato regionale della Difesa Ambiente contenente i seguenti elementi:
 - Valutazione dei carichi gravanti
 - Descrizione delle infrastrutture per la raccolta dei reflui (collettori) esistenti
 - Descrizione delle infrastrutture di trattamento dei reflui (depuratore/i) esistenti
 - Descrizione delle infrastrutture per la raccolta dei reflui (collettori) in progetto
 - Descrizione delle infrastrutture di trattamento dei reflui (depuratore/i) in progetto
 - Descrizione della destinazione finale dei reflui trattati
 - Analisi/proposta riutilizzo reflui depurati
 - Recapito scarico
 - Limiti di riferimento allo scarico
 - Cartografia schematica su formato GIS con database associato
 - Piano economico-finanziario dell'intervento
- Copia dell'atto/i dell'Amministrazione richiedente con il quale/i si assegna l'incarico per la redazione del progetto/i in esame;
- Copia dell'atto/i dell'Amministrazione richiedente con il quale/i si approva il progetto/i in esame;

Il parere di conformità dovrà essere acquisito prima di procedere a qualsiasi impegno giuridicamente vincolante sull'oggetto delle opere da realizzare. Al fine dell'acquisizione del provvedimento di conformità dovranno essere trasmessi i progetti definitivi completi di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente e provvisti di totale copertura finanziaria e caratterizzati da autonomia funzionale.

Dovrà essere data comunicazione per qualsiasi variante relativa a interventi per i quali è già stato espresso il parere di conformità al fine valutarne la rilevanza relativamente alla conformità stessa.

Eventuali modifiche di schemi e tipologie impiantistiche previste nel Piano di Tutela delle Acque potranno essere valutate dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, se vantaggiose dal punto di vista ambientale, tecnico ed economico, previa presentazione di apposita istanza da parte degli Enti attuatori interessati con allegato il progetto preliminare, corredato da una relazione integrativa relativa all'istanza di modifica.

La relazione integrativa sarà predisposta a cura del Richiedente secondo quanto previsto dall'Assessorato regionale della Difesa Ambiente e conterrà, oltre a quanto già previsto per la richiesta ordinaria di provvedimento di conformità, la quantificazione dei costi d'investimento e di gestione riferiti, per opportuno orizzonte temporale di riferimento, sia alla situazione prevista dal Piano di Tutela delle Acque vigente che alla proposta di modifica e gli ulteriori elementi tecnici, economici e ambientali necessari per il raffronto in termini di costi-benefici tra le diverse ipotesi d'intervento.

L'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente esprime le proprie determinazioni e, se necessario, provvede alla modifica del Piano di Tutela delle Acque.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 dicembre 2008, n. 75/15.

Direttiva concernente “Misure di tutela qualitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate”, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, dell’art. 3 comma 5 della L.R. 14/2000, dell’art. 99 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 1 comma 4 del D.M. 185/2003.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente premette che il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, incentiva il risparmio e il riutilizzo delle risorse idriche quali misure di tutela quantitativa della risorsa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità e, a tal fine, nell’art. 99, prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che detti le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue e rimanda alle regioni l’individuazione e l’adozione di norme e misure volte a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate. In tal senso, il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 12 giugno 2003, n. 185, di attuazione dell’art. 26 del D.Lgs 152/1999 sostituito dal citato D.Lgs 152/1999 parte terza, costituisce tuttora il riferimento legislativo nazionale recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. Tale decreto incentiva e regola il riutilizzo delle acque reflue opportunamente trattate e diffuse attraverso apposite reti di distribuzione perseguendo, così, la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche grazie alla possibile conseguente riduzione dei prelievi delle acque superficiali e sotterranee e alla riduzione dell’impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori.

L’Assessore ricorda, quindi, che la Regione Sardegna ha emanato la legge regionale n. 14 del 19 luglio 2000, con la quale, all’art. 3 comma 5, si stabilisce che il riutilizzo a fini irrigui o produttivi delle acque reflue urbane, industriali e domestiche, previo adeguato trattamento, è da intendersi come risorsa idrica non convenzionale restituita in ambiente o in ciclo produttivo con modalità di utilizzo secondo apposita direttiva emanata dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. Aggiunge che con la deliberazione della Giunta regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006, in attuazione della Legge Regionale del 19 luglio 2000, n. 14 e ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i., è stato approvato in via definitiva il Piano di Tutela delle Acque redatto dal Servizio della Tutela delle Acque dell’Assessorato, che prevede, tra l’altro, l’individuazione di un insieme di azioni e misure finalizzate alla tutela integrata e coordinata degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica tra cui il riutilizzo delle acque reflue urbane.

L’Assessore riferisce che, peraltro, già con vari strumenti di pianificazione quali il Piano Regionale di Risanamento delle Acque del 1992 (PRRA), il Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue PSD, art. 6 L. n. 135/1997, il Programma di interventi urgenti, a stralcio di quello previsto dall’art. 11, comma 3, L. n. 36/1994 ex art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000 ed il conseguente Piano d’Ambito

della Sardegna, la Regione Sardegna ha individuato obiettivi e criteri di adeguamento delle strutture fognario depurative anche per la finalità di riutilizzo delle acque depurate con particolare riguardo al riuso irriguo. Inoltre, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Sardegna (PTA), in attuazione dell’art. 5 del citato D.M. 185/2003, definisce un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane destinati al riutilizzo dotati delle sezioni di affinamento del refluo, già esistenti o in fase di progettazione o, di cui, comunque è finanziata la realizzazione.

L’Assessore evidenzia che la stima dei fabbisogni idrici in Sardegna è calcolata in 1115 Mmc/anno (per l’uso multisettoriale) suddivisi in 282Mmc/anno per gli usi civili, 792Mmc/anno per gli usi irrigui e 40Mmc/anno per gli usi industriali (PSURI Delib.G.R. n. 17/15 del 26.4.2006).

Il contributo al soddisfacimento di tale fabbisogno da parte della risorsa idrica non convenzionale, derivabile dal riutilizzo di acque reflue depurate, è pari a circa 114 Mmc/anno, recuperabili da impianti di depurazione già realizzati e dotati di fase di affinamento per il riutilizzo, a fronte di un totale di volumi recuperabili di circa 150Mmc/anno relativi ad un totale di 33 impianti prioritari (realizzati, in costruzione, finanziati e non) con potenzialità di trattamento superiore ai 10.000 a.e di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione.

Il riutilizzo dei reflui depurati può contribuire quindi ad un risparmio di approvvigionamento di “risorsa fresca”, a regime, di circa il 50% del fabbisogno per usi civili.

L’Assessore riferisce, quindi, che l’insieme di impianti di depurazione destinati al riutilizzo necessita di un sistema di regolamentazioni che coinvolgano gli enti interessati alla gestione delle operazioni al riutilizzo.

Ricorda che con deliberazione della Giunta del 10 dicembre 2008 n. 69/25 è stata emanata la Direttiva recante “Disciplina degli scarichi” e riferisce, quindi, che il percorso tracciato dal Piano di tutela delle Acque, dall’art. 3 comma 5 della L.R. 14/2000, dall’art. 99, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 1 comma 4 del D.M. 185/2003, prosegue con la predisposizione, a cura del Servizio della Tutela delle Acque dell’Assessorato, di una direttiva concernente le misure di tutela qualitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate, elaborata con la condivisione e il contributo delle Province, dell’ARPAS, dell’Autorità d’Ambito e del Gestore del Servizio idrico integrato.

Tale Direttiva prevede, tra l’altro, la predisposizione di un Piano di gestione del sistema di riutilizzo a carico degli enti interessati e con responsabilità di coordinamento diversificata in funzione della tipologia di utilizzo (irriguo, ambientale, industriale). A tal fine, la Regione Sardegna attua politiche di sostegno al riutilizzo dei reflui depurati e, per la complessità e onerosità della redazione di tale Piano, l’Assessore propone che venga assicurata una posta finanziaria per l’elaborazione dei Piani di Gestione del sistema di riutilizzo nonché contributi finanziari per la realizzazione delle opere

necessarie al riutilizzo, in coerenza con i relativi piani di gestione.

Per le attività derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva sottoposta ad approvazione, propone di istituire un apposito Ufficio Istruttore dei Piani di Gestione del sistema di riutilizzo da costituirsi a cura dell'organo tecnico dell'Autorità di bacino regionale "Direzione generale della Presidenza della Regione – Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna" come individuato dall'art. 6, comma 1, lett b) della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19.

Pertanto, l'Assessore propone alla Giunta regionale, per la relativa approvazione, la direttiva concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate", in attuazione del Piano di tutela delle Acque, dell'art. 3 comma 5 della L.R. 14/2000, dell'art. 99 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 1 comma 4 del D.M. 185/03.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere di legittimità reso sulla proposta dal Direttore Generale

Delibera

- di approvare la direttiva concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate", in attuazione del

Piano di tutela delle Acque, dell'art. 3 comma 5 della L.R. 14/2000, dell'art. 99, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 1 comma 4 del D.M. 185/2003, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di prevedere un'adeguata posta finanziaria per l'elaborazione dei Piani di Gestione dei sistemi di riutilizzo nonché contributi finanziari per la realizzazione delle opere necessarie al riutilizzo, in coerenza con i relativi piani di gestione;

- di dare mandato all'organo tecnico dell'Autorità di bacino regionale "Direzione generale della Presidenza della Regione – Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna" come individuato dall'art. 6, comma 1, lett b) della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 di costituire l'Ufficio Istruttore dei Piani di Gestione del sistema di Riutilizzo;

- di stabilire che le disposizioni contenute nella direttiva allegata alla presente deliberazione entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Dettori
Il Vicepresidente
Mannoni

DIRETTIVA REGIONALE
RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE

Indice

Capo I	
Disposizioni generali.....	
Art. 1.....	
(Finalità).....	
Art. 2.....	
(Indirizzi per il riutilizzo delle acque reflue recuperate).....	
Capo II	
Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate.....	
Art. 3.....	
(Predisposizione del Piano di Gestione)	
Art. 4.....	
(Contenuti dei piani di gestione)	
Capo III	
Recapito delle acque reflue recuperate.....	
Art. 5.....	
(Destinazioni d'uso ammissibili).....	
Art. 6.....	
(Acque reflue recuperate per il riutilizzo ambientale).....	
Art. 7.....	
(Acque reflue recuperate per usi irrigui e civili).....	
Art. 8.....	
(Acque reflue recuperate per usi industriali).....	
Art. 9.....	
(Requisiti delle reti di distribuzione delle acque reflue recuperate).....	
Art. 10	
(Requisiti dei sistemi irrigui).....	
Art. 11.....	
(Requisiti dei sistemi di riutilizzo dell'acqua reflua recuperata).....	
Art. 12.....	
(Recapito alternativo al riutilizzo).....	
Capo IV	
Concessioni, autorizzazioni e controlli.....	
Art. 13	
(Concessioni di derivazione di acque pubbliche e riutilizzo).....	
Art. 14.....	
(Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo).....	
Art. 15.....	
(Controlli e verifiche).....	
Art. 16.....	
(Obblighi dei titolari degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione).....	
Capo V.....	
Attuazione dei piani di gestione.....	
Art. 17.....	
(Politiche e strumenti di incentivazione).....	
Art. 18.....	
(Sanzioni).....	

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente direttiva, in attuazione del DM 12 giugno 2003, n. 185 e ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. n. 14 del 19 luglio del 2000 e dell'art. 99 comma 2 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi, detta norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue recuperate.
2. La tutela quantitativa delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 95 comma 1 del D.Lgs. 152 del 2006 e smi, "concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile".
3. La presente direttiva contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delle misure di intervento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) volte alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, alla limitazione dei prelievi dalle acque superficiali e sotterranee, alla riduzione degli impatti sui corpi idrici recettori. Il PTA ha definito, ai sensi dell'art. 5 del DM n. 185 del 2003, un primo elenco prioritario di impianti da destinare al riutilizzo già progettati o in fase di realizzazione, riportati nell'Allegato 1 alla presente direttiva, che devono rispettare i limiti allo scarico, i criteri e le norme tecniche di seguito stabilite.
4. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate è liberamente consentito, nel rispetto di quanto previsto dal DM n. 185 del 2003 e secondo le indicazioni della presente direttiva.
5. Uno strumento attuativo per il riutilizzo è il Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate.

Art. 2

(Indirizzi per il riutilizzo delle acque reflue recuperate)

1. La Regione sentiti i soggetti istituzionali competenti di cui al successivo comma 3 dell'art. 3 emana appositi atti di indirizzo per la promozione e l'attuazione del riutilizzo delle acque reflue recuperate sul territorio regionale.
2. Gli atti di indirizzo avranno l'obiettivo, con particolare riferimento ai sistemi di riutilizzo inseriti nell'elenco prioritario definito dal PTA di cui all'art. 1 comma 3, di individuare le modalità per il trattamento dei reflui destinati al riutilizzo, l'annessa sezione di affinamento, l'eventuale accumulo dei reflui affinati, l'interconnessione con la rete finale di distribuzione delle acque affinate e l'utilizzo finale necessari per il completamento della filiera del riutilizzo.

Capo II

Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate

Art. 3

(Predisposizione del Piano di Gestione)

1. Per impianti di depurazione o gruppi di impianti superiori a 2000 abitanti equivalenti il riutilizzo delle acque reflue recuperate è attuato su tutto il territorio regionale attraverso la predisposizione del Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate (di seguito Piano di Gestione).
2. L'effettuazione del riutilizzo ambientale per le finalità di cui all'art. 6 comma 1 lettera f) della presente direttiva non è subordinata alla predisposizione del Piano di Gestione.
3. I piani di gestione di cui al comma 1 sono predisposti dagli Enti interessati: Gestore dei servizi idrici multisettoriali, così come individuato dalla LR n. 19 del 6 dicembre 2006 (ENAS), Autorità d'Ambito territoriale Ottimale (AATO), Gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII), altri Gestori non inclusi nel SII, Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali provinciali, Province, Comuni, Enti gestori delle aree di

interesse naturalistico e ambientale istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, della LR n. 31 del 7 giugno 1989 e del DPR n. 448 del 13 marzo 1976, sentite le categorie a vario titolo interessate al riutilizzo, attraverso la stipula di un protocollo d'intesa, di cui all'art. 17 comma 1 della presente direttiva.

4. Il coordinamento e il coinvolgimento degli enti interessati di cui al precedente comma 3, nonché la responsabilità della redazione del Piano di Gestione, è in capo a:
 - a) Consorzi di Bonifica nel caso di riutilizzo irriguo, anche parziale, presso le aree e comprensori di competenza degli stessi;
 - b) Gestore dei servizi idrici multisettoriali, così come individuato dalla LR n. 19 del 6 dicembre 2006, nel caso di immissione delle acque reflue recuperate nelle condotte di distribuzione o nei canali adduttori oppure nei sistemi di accumulo e compenso di propria competenza e, inoltre, nei casi di riutilizzo ambientale di cui all'art. 6 comma 1 lettere a), d), e), della presente direttiva;
 - c) Ente gestore dell'area interessata, se presente, o la Regione nei casi di riutilizzo ambientale di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) della presente direttiva;
 - d) all'AATO nel caso di impianti appartenenti al SII non ricadenti nella fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e nei casi di applicazione della L.R. 10 del 2008;
 - e) ai gestori degli impianti di depurazione in tutti gli altri casi.
5. Il Piano di Gestione deve essere approvato dall'organo tecnico dell'Autorità di bacino regionale "Direzione generale della Presidenza della giunta – Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna" come individuato dall'art. 6, comma 1, lettera b) della LR 6 dicembre 2006, n. 19.
6. Nel caso degli impianti ritenuti prioritari, di cui all'Allegato 1 alla presente direttiva, il Piano di Gestione deve essere predisposto, a cura del soggetto responsabile di cui al comma 3, e trasmesso per la relativa approvazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, alla Direzione generale di cui al precedente comma 5. Entro i successivi tre mesi la Direzione generale esprime le proprie determinazioni, previa acquisizione del parere della Provincia territorialmente competente relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo, così come previsto all'art. 4, comma 2, lettera i) della presente direttiva. In fase di istruttoria, qualora sia necessario per motivazioni legate alla multidisciplinarietà delle problematiche in esame, si potrà procedere alla raccolta di pareri e nulla osta di altri soggetti competenti, procedendo, se del caso, a convocare un'apposita conferenza istruttoria.
7. L'elenco degli impianti ritenuti prioritari ai fini del riutilizzo delle acque reflue di cui all'Allegato 1 alla presente direttiva può essere integrato mediante provvedimento diretto della Direzione generale di cui al precedente comma 5 o a seguito di istanza da parte di uno dei soggetti di cui al precedente comma 3 del presente articolo. L'istanza di integrazione dell'elenco di impianti prioritari è da assoggettare al parere della Direzione generale di cui al precedente comma 5 e deve motivare in maniera adeguata la necessità ambientale, la fattibilità e la vantaggiosità, dal punto di vista ambientale, tecnico ed economico, di realizzare ulteriori interventi di riutilizzo delle acque reflue recuperate.
8. Per gli impianti non prioritari i soggetti interessati dovranno comunicare alla Direzione generale di cui al precedente comma 5 il proprio intendimento all'effettuazione del riutilizzo. La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione di sintesi a firma di un tecnico abilitato attestante la classe dimensionale dell'impianto di trattamento e descrivendone opportunamente le caratteristiche tecniche e le modalità operative. La Direzione generale di cui al precedente comma 5 si esprime entro i successivi 3 mesi stabilendo i contenuti minimi del Piano di Gestione tra quelli previsti all'art. 4 ai fini della sua approvazione.

Art. 4 **(Contenuti dei piani di gestione)**

1. I piani di gestione definiscono il quadro di riferimento per l'utilizzo delle risorse idriche rese disponibili dalla depurazione delle acque reflue.
2. I piani di gestione riportano una dettagliata descrizione delle caratteristiche dell'intera filiera del riutilizzo e, in particolare:
 - a) i soggetti titolari per la gestione e il controllo delle diverse fasi della filiera del riutilizzo (trattamento, accumulo, distribuzione, utilizzo);
 - b) le caratteristiche delle acque reflue prima del trattamento di recupero (dovranno essere allegate le analisi chimiche e batteriologiche degli ultimi sei mesi che dimostrino il rispetto dei limiti qualitativi

dello scarico indicati nel provvedimento autorizzativo dell'impianto di depurazione da cui hanno origine i reflui utilizzati per l'affinamento);

- c) la verifica dell'idoneità del refluo grezzo all'affinamento per il riutilizzo, indicando l'eventuale presenza di elementi limitanti tali da impedirne l'impiego in determinati contesti;
- d) la verifica che le acque da recuperare non derivino da cicli produttivi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 2 comma 1 lettera s) della Direttiva Regionale recante disciplina degli scarichi approvata con DGR n. 69/25 del 10/12/2008;
- e) le caratteristiche dell'impianto di trattamento utilizzato per il recupero delle acque reflue;
- f) la portata delle acque trattate nell'impianto di recupero (misurazione della portata media giornaliera e delle portate medie mensili);
- g) le modalità di gestione dei sistemi di recupero e riutilizzo;
- h) il sistema di adduzione, distribuzione;
- i) il sistema dei controlli sulle acque in uscita dall'impianto di recupero, distinguendo tra controlli di conformità ed autocontrolli, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 5, il sistema di controlli sulla rete di distribuzione, ed il monitoraggio di verifica degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo che dovranno essere riportati all'interno di un Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà individuare, inoltre, i soggetti preposti all'effettuazione dei controlli, le modalità di registrazione dei controlli e le modalità di comunicazione dell'esito dei controlli;
- j) il conto economico degli investimenti e della gestione del sistema per il riutilizzo e l'analisi costi-benefici;
- k) il piano operativo di sicurezza e intervento per la gestione delle emergenze (es. fuori norma), che dovrà riportare:
 - Sistemi di controllo automatici e non dei fuori norma;
 - Sistemi di scarico e di stoccaggio d'emergenza;
 - Sistemi di blocco automatico e non della distribuzione;
 - Procedure e tempistiche di comunicazione e segnalazione dei fuori norma agli enti autorizzatori, ai gestori della rete e agli utenti interessati;
 - Sistemi di monitoraggio per la verifica della cessata emergenza;
 - Eventuali sistemi alternativi atti a garantire il soddisfacimento della domanda di risorsa nel caso di interruzione dell'erogazione delle acque recuperate;
- l) nei casi in cui è previsto il riutilizzo a fini irrigui si dovranno inoltre riportare le seguenti informazioni:
 1. elencazione delle fonti di approvvigionamento convenzionali di risorsa idrica destinata alle utenze irrigue;
 2. quantificazione dei fabbisogni di risorsa idrica delle utenze irrigue con indicazione dei livelli qualitativi necessari provenienti dal riuso di reflui depurati e da fonti convenzionali;
 3. descrizione dettagliata delle infrastrutture di distribuzione, indicando l'eventuale presenza di rete duale per la distribuzione di acqua e le relative caratteristiche qualitative;
 4. la delimitazione delle aree interessate da irrigazione con reflui depurati, riportando le informazioni sul titolo di possesso (proprietà pubbliche o private) dove potranno essere utilizzati i reflui depurati descrivendo il relativo sistema di irrigazione tenendo conto delle indicazioni contenute nel codice di buona pratica agricola;
 5. le indicazioni sulle destinazioni d'uso previste per le acque recuperate corredate da relazioni specialistiche redatte da tecnici competenti e dotati di opportuna qualifica professionale in materia, o da Enti, Istituzioni e Agenzie Regionali competenti in materia, riportanti informazioni di dettaglio e relative mappature riferite, per quanto di competenza, ai seguenti aspetti:
 - assetto pedogeomorfologico;
 - condizioni climatiche locali (regime termo-pluviometrico medio riferito all'ambito locale);
 - caratteristiche dell'idrologia delle acque superficiali;
 - caratteristiche dell'idrologia delle acque sotterranee, tramite l'individuazione il più possibile precisa dell'estensione di eventuali acquiferi (superficie e potenza dell'acquifero) superficiali e profondi;
 - caratteristiche generali dell'ambiente recettore delle acque da riutilizzo;
 - caratteristiche delle colture presenti e relativi: idroesigenza, tempi e modalità di irrigazione;
 - indicazioni sulle possibili limitazioni d'uso del territorio e sulla suscettività di determinati terreni e/o colture all'irrigazione con acque aventi le caratteristiche previste in tabella;

- indicazioni sull'eventualità di modificare alcuni valori limite dei parametri chimico fisici previsti in tabella in funzione delle caratteristiche specifiche delle colture praticate o dei terreni irrigati, nonché sugli eventuali accorgimenti tecnici attuabili al fine di rendere tale refluo riutilizzabile;
 - i sistemi adottati per compensare gli eventuali sbilanciamenti delle portate di recupero e di riutilizzo, ivi compresi invasi, accumuli, scarichi alternativi o riutilizzi alternativi a quello irriguo, tecnicamente ed economicamente fattibili e possibilmente di facile e rapida attuazione.
- m) nei casi in cui è previsto il riutilizzo a fini ambientali si dovrà inoltre riportare una descrizione dettagliata del sito nel quale si intende effettuare il riutilizzo ambientale, corredata da relazioni specialistiche redatte da tecnici competenti e dotati di opportuna qualifica professionale in materia, o da Enti, Istituzioni e Agenzie Regionali competenti in materia, riportanti informazioni di dettaglio e relative mappature riferite, per quanto di competenza, ai seguenti aspetti:
- assetto pedogeomorfologico;
 - condizioni climatiche locali (regime termo-pluviometrico medio riferito all'ambito locale);
 - caratteristiche dell'idrologia delle acque superficiali;
 - caratteristiche dell'idrologia delle acque sotterranee, tramite l'individuazione il più possibile precisa dell'estensione di eventuali acquiferi (superficie e potenza dell'acquifero) superficiali e profondi;
 - caratteristiche generali dell'ambiente recettore delle acque trattate con riferimento alle componenti biologiche, alla sua idroesigenza e tempi e modalità di apporto di acqua da riutilizzo;
 - indicazioni sull'eventualità di modificare alcuni valori limite dei parametri chimico fisici, previsti nell'Allegato 2 alla presente direttiva, in funzione delle caratteristiche specifiche del sito;
 - formulazione e quantificazione degli obiettivi di qualità specifici che si intende perseguire attraverso l'attuazione del riutilizzo ambientale per il corpo idrico interessato, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. e dal Piano di Tutela delle Acque.
- n) nei casi in cui sia previsto il riutilizzo in ambito industriale si dovranno inoltre riportare le seguenti informazioni:
- elencazione delle utenze industriali idroesigenti interessate al riutilizzo dei reflui depurati e relativa attestazione di interesse al riutilizzo;
 - elencazione delle fonti di approvvigionamento convenzionali di risorsa idrica destinata alle utenze industriali e quantificazione delle risorse prelevate;
 - quantificazione dei fabbisogni di risorsa delle utenze industriali provenienti dal riuso di reflui depurati e da fonti convenzionali, specificando l'eventuale esigenza di livelli qualitativi più restrittivi rispetto a quanto previsto dal DM 185 del 2003;
 - descrizione dettagliata delle infrastrutture di distribuzione, indicando l'eventuale presenza di rete duale per la distribuzione di acqua e le relative caratteristiche qualitative.

Capo III

Recapito delle acque reflue recuperate

Art. 5

(Destinazioni d'uso ammissibili)

1. Ai fini della presente direttiva le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono definite come segue:
 - a) Ambientale:
l'impiego di acqua reflua recuperata come acqua di alimentazione di aree umide e habitat naturali nonché di corsi d'acqua caratterizzati da uno stato quali-quantitativo non adeguato nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di qualità specifici per il corpo idrico interessato, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. e dal Piano di Tutela delle Acque;
 - b) Irriguo:
l'impiego di acqua reflua recuperata per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive;
 - c) Civile:
l'impiego di acqua reflua recuperata per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate

da quelle delle acque potabili, con esclusione dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;

d) Industriale:

l'impiego di acqua reflua recuperata come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.

Art. 6

(Acque reflue recuperate per il riutilizzo ambientale)

1. La Regione, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di qualità per specifici corpi idrici può richiedere il rispetto di limiti allo scarico più restrittivi, rispetto a quanto previsto dall'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152 del 2006 e smi, intendendo tale misura quale riutilizzo ambientale del refluo. Il riutilizzo ambientale delle acque reflue recuperate può essere finalizzato a:
 - a) regolare il flusso di corsi d'acqua che presentano lunghi periodi di secca nel corso dell'anno;
 - b) alimentare, ripristinare o migliorare i sistemi delle aree umide ed habitat naturali;
 - c) recuperare i corsi d'acqua caratterizzati da uno stato qualitativo non adeguato;
 - d) ricaricare in maniera indiretta i corpi idrici sotterranei;
 - e) ricaricare sistemi di approvvigionamento idrico ad uso non potabile;
 - f) fornire un'ulteriore fase di trattamento alle acque recuperate prima dello scarico nel corpo idrico recettore.
2. Le acque reflue recuperate riutilizzate a fini ambientali devono assicurare il perseguimento degli obiettivi specifici per il corpo idrico interessato di cui alla parte III sezione II, Titolo II del D.Lgs. 152 del 2006 e smi. A tal proposito le acque recuperate finalizzate al riutilizzo ambientale devono rispettare i limiti della Tabella 1 dell'Allegato 2 alla presente direttiva.
3. La Regione può definire, sulla base delle indicazioni contenute nel PTA, in relazione a particolari condizioni locali o alle migliori tecnologie disponibili, valori limite diversi da quelli stabiliti al comma 2 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 101 comma 2 Parte III del D.Lgs. 152 del 2006 e smi.
4. L'effettuazione del riutilizzo ambientale in laghi naturali e artificiali, acque di transizione e nei due chilometri terminali dei corsi d'acqua prima dell'immissione nelle acque di mare prospicienti le zone dedite alla balneazione è ammesso previo provvedimento della Direzione generale di cui all'art. 3 comma 5 della presente direttiva.

Art. 7

(Acque reflue recuperate per usi irrigui e civili)

1. Per il riutilizzo a fini irrigui e civili dovranno essere utilizzate esclusivamente acque reflue trattate ed affinate nel rispetto dei limiti qualitativi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 2 della presente direttiva.
2. Fermo restando i valori limite previsti per i parametri elencati alla Tabella 2 dell'Allegato 2, per questi ultimi potranno essere autorizzati, da parte della Regione, limiti diversi da quelli riportati nella Tabella 1 del medesimo Allegato, previa presentazione di istanza motivata corredata da una dettagliata relazione tecnica giustificativa, secondo le modalità previste dall'Allegato 2.
3. È vietato il riutilizzo delle acque reflue recuperate sulle seguenti categorie di terreni:
 - a) terreni situati all'interno delle aree di salvaguardia delle captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 94 parte III del D.Lgs. 152 del 2006 e smi. In assenza della specifica individuazione delle aree di salvaguardia queste ultime avranno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione;
 - b) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.
4. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate su colture che devono essere consumate crude è ammesso solo in presenza di sistemi irrigui atti ad evitare il contatto diretto delle acque recuperate con i frutti e con le parti edule delle colture.
5. L'impiego di acqua reflua recuperata per il lavaggio delle strade nei centri urbani, per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento è consentito nel rispetto di quanto previsto nel relativo Piano di Gestione.

6. L'impiego di acqua reflua recuperata negli edifici a uso civile è consentito esclusivamente per l'alimentazione degli impianti di scarico nei servizi igienici e comunque nel rispetto di quanto previsto nel relativo Piano di Gestione.
7. È vietato il riutilizzo irriguo e civile dei reflui recuperati nei casi in cui il refluo grezzo derivi da cicli produttivi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 2 comma 1 lettera s) della Direttiva Regionale recante disciplina degli scarichi approvata con DGR n. 69/25 del 10/12/2008.

Art. 8
(Acque reflue recuperate per usi industriali)

1. Per il riutilizzo delle acque reflue recuperate ad uso industriale i requisiti di qualità sono concordati tra le parti interessate, in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152 del 2006 e smi.

Art. 9
(Requisiti delle reti di distribuzione delle acque reflue recuperate)

1. Le reti di distribuzione di acque reflue recuperate devono essere realizzate in modo tale da escludere qualsiasi interconnessione, contatto o mescolamento anche accidentale (es. derivante da perdite, infiltrazioni o fessurazioni nei sistemi di condutture) sia con i sistemi di convogliamento e distribuzione di acque destinate all'uso potabile e sia con i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque reflue.
2. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva è consentito il mescolamento, esclusivamente a valle del trattamento per il riutilizzo, delle acque reflue recuperate con la risorsa idrica grezza. La miscelazione potrà avvenire mediante l'immissione diretta delle acque reflue recuperate nelle condotte di distribuzione o nei canali adduttori oppure nei sistemi di accumulo e compenso.
3. La miscelazione di cui al comma 2, fino al rapporto di 1 : 1 (acqua recuperata : acqua grezza), comporta l'equiparazione della miscela, comunque destinata agli usi ammissibili di cui all'art. 5, all'acqua grezza. È comunque vietata la miscelazione con acqua destinata, direttamente o previo specifico trattamento, al consumo umano e ad uso potabile. In ogni caso sia gli usi della risorsa che i sistemi di distribuzione a valle del punto di immissione sono inclusi nel Piano di Gestione di cui all'art. 3 e per essi si applica quanto previsto dall'art. 15 comma 5 e 6 della presente direttiva.
4. Il sistema di distribuzione dovrà essere dotato di idonei strumenti di rilevamento della pressione e della portata, nonché di punti di prelievo per il monitoraggio della qualità dell'acqua recuperata.
5. È vietato qualsiasi prelievo, allacciamento o derivazione al sistema di distribuzione se non preventivamente autorizzato dal gestore della rete di distribuzione.

Art. 10
(Requisiti dei sistemi irrigui)

1. È vietato l'uso di sistemi di irrigazione a pioggia quando le acque reflue recuperate vengono a contatto con parti edule delle colture. Tale sistema può essere utilizzato nelle colture frutticole con sistemi sottochioma purché non avvenga il contatto con le foglie e con i frutti.
2. Nei centri abitati e fino a 300 metri di distanza dagli stessi, in caso di irrigazione con acque reflue recuperate, devono essere utilizzati sistemi a bassa pressione che riducano il rischio di formazione di aerosol.

Art. 11
(Requisiti dei sistemi di riutilizzo dell'acqua reflua recuperata)

1. Il sistema di riutilizzo delle acque reflue deve garantire la gestione delle fluttuazioni della domanda e della produzione di acqua reflua recuperata al fine di ottimizzarne lo sfruttamento.
2. In attuazione di quanto previsto al comma precedente, per il dimensionamento del sistema si dovrà tener conto della produzione media di reflui recuperati e delle oscillazioni temporali di breve o di lungo periodo eventualmente caratterizzanti sia il consumo che la produzione del refluo affinato.

3. Nel caso di adozione di sistemi di accumulo per la gestione delle fluttuazioni tra domanda e produzione, l'area in cui sono presenti i sistemi di stoccaggio deve essere dotata di specifica segnaletica secondo quanto previsto nell'Allegato 3.

Art. 12

(Recapito alternativo al riutilizzo)

1. Per ogni sistema di riutilizzo delle acque reflue deve essere previsto uno scarico alternativo, soggetto ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente, o un differente sistema di smaltimento delle acque recuperate sia per l'allontanamento dei reflui non affinati, nei casi di riutilizzo parziale, sia per la gestione delle situazioni di emergenza in caso di malfunzionamenti dell'impianto di recupero o di scarsa richiesta di risorsa.

Capo IV

Concessioni, autorizzazioni e controlli

Art. 13

(Concessioni di derivazione di acque pubbliche e riutilizzo)

1. Nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 96 del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i., e nell'ambito della procedura per la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale di progetti di opere che comportano un utilizzo di risorse idriche per finalità diverse da quelle potabili, è fatto l'obbligo di valutare e verificare prioritariamente se sussistono le possibilità di reperimento delle risorse idriche richieste attraverso il riutilizzo di acque reflue recuperate.
2. La valutazione delle effettive possibilità di riutilizzo delle acque reflue recuperate è legata all'accertamento, nell'ambito dei procedimenti di cui al comma precedente, dell'operatività di infrastrutture depurative per l'approvvigionamento idrico da parte dei richiedenti la concessione. Nel caso in cui l'impianto di trattamento non sia dotato di un idoneo sistema di affinamento per il recupero delle acque reflue, tale da garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente direttiva per la specifica finalità, o non sia presente la relativa rete di distribuzione delle acque recuperate, si deve valutare la fattibilità tecnica, la sostenibilità economica ed i benefici ambientali conseguibili nel realizzare le opere per il trattamento e il convogliamento delle acque recuperate all'utenza finale. Gli oneri per la realizzazione di tali opere sono posti a carico del richiedente la concessione.
3. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
 - a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
 - b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
 - c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
 - d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.
4. In caso sussista la possibilità di riutilizzare le acque reflue recuperate, valutata con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, non è consentito l'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, per usi diversi da quello potabile.

Art. 14

(Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo)

1. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate è subordinato al rilascio dell'autorizzazione con specifica finalità da parte della Provincia territorialmente competente. Nel caso in cui il sistema del riutilizzo si estenda su due o più province, l'autorizzazione per il riutilizzo è rilasciata dalla Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione, sentite le altre Province interessate.

2. L'istanza di autorizzazione dovrà essere presentata alla Provincia territorialmente competente dal titolare dell'impianto di trattamento, e dovrà contenere le indicazioni riportate nell'Allegato 4.
3. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni cui dovranno conformarsi sia i gestori della rete di distribuzione sia gli utilizzatori finali, all'atto della richiesta di allaccio alla rete di distribuzione, al fine del rispetto di quanto previsto dalla presente direttiva e dal DM n. 185 del 2003.
4. L'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo delle acque reflue recuperate è valida per 4 anni dal momento del rilascio. Entro e non oltre un anno dalla scadenza deve esserne chiesto il rinnovo. In tal caso, fino all'adozione di un nuovo provvedimento e salvo diversa indicazione della Provincia territorialmente competente, il riutilizzo delle acque reflue può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.

Art. 15 (Controlli e verifiche)

1. L'impianto di recupero dei reflui dovrà essere sottoposto da parte della Provincia competente o, su disposizione di quest'ultima, dal titolare dell'impianto di recupero, al programma di controlli previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al Piano di Gestione di cui agli artt. 3 e 4, con le modalità previste dall'Allegato 5 alla presente direttiva.
2. Il titolare della rete di distribuzione dovrà garantire un programma di controllo quali-quantitativo delle acque recuperate distribuite, sulla base di quanto previsto nel Piano di Gestione di cui agli artt. 3 e 4 della presente direttiva. I controlli sulla rete di distribuzione andranno effettuati a monte degli eventuali mescolamenti delle acque reflue affinate con la risorsa idrica grezza.
3. Nelle fasi di primo avvio o riavvio a seguito di fermi impianto, il refluo affinato può essere destinato al riutilizzo a condizione che sia accertata l'idoneità dell'acqua attraverso almeno tre controlli successivi come previsto dai precedenti articoli.
4. In ogni caso, la Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione può, anche per soli scopi precauzionali, disporre, con propria ordinanza, la sospensione della distribuzione dei reflui affinati.
5. La Provincia competente può, con specifica motivazione, richiedere al gestore dell'impianto di affinamento ulteriori accertamenti e controlli. Può, inoltre, richiedere all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) controlli volti a verificare gli effetti del riutilizzo sul suolo, sulle falde sotterranee, sulla vegetazione e sulle colture.
6. L'Autorità sanitaria, nell'esercizio delle attività di propria competenza, può effettuare ulteriori controlli, anche su parametri diversi da quelli previsti nella Tabella 1 dell'Allegato 2, al fine di valutare gli effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque reflue recuperate.

Art. 16 (Obblighi dei titolari degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione)

1. L'acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo.
2. Sono a carico del titolare della rete di distribuzione i costi per il trasferimento delle acque reflue recuperate dall'impianto di depurazione alla rete di distribuzione o agli eventuali serbatoi di accumulo.
3. L'impianto di recupero è da intendersi quale fonte di approvvigionamento non convenzionale per usi diversi da quello potabile; pertanto per gli impianti prioritari di cui all'Allegato 1, il sollevamento e il trasferimento della risorsa a partire dall'impianto di recupero sarà a carico del gestore del servizio idrico settoriale destinatario.
4. Nel caso di acque reflue urbane recuperate per destinazione d'uso industriale, sono a carico del titolare della rete di distribuzione e ricompresi nella tariffa all'utenza finale del refluo trattato gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella dell'Allegato al DM n. 185 del 2003, al fine di rendere le acque idonee alla predetta destinazione d'uso.
5. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d'uso esclusivamente industriale, sono a carico del titolare della rete di distribuzione e ricompresi nella tariffa all'utenza finale gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152 del 2006 ovvero stabiliti dalla Regione nell'esercizio della propria competenza.

6. Il soggetto titolare della rete di distribuzione fissa la tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate dopo il trattamento di affinamento.
7. Il titolare della rete di distribuzione deve fornire la corretta ed esaustiva informazione a tutti i propri utenti in merito alle modalità di impiego delle acque reflue recuperate sui vincoli da rispettare e sui rischi connessi ad usi impropri. Per tali finalità potrà avvalersi delle azioni e dei contributi previsti dalla Regione Autonoma della Sardegna per le politiche di sostegno al riutilizzo, di cui all'art. 17 comma 2 della presente direttiva.

Capo V

Attuazione dei piani di gestione

Art. 17

(Politiche e strumenti di incentivazione)

1. Il Piano di Gestione dovrà essere predisposto sulla base di un protocollo d'intesa da stipulare tra i vari soggetti interessati di cui all'art. 3 comma 3 della presente direttiva, compresa la Regione Autonoma della Sardegna nel caso degli impianti prioritari di cui all'Allegato 1 alla presente direttiva, per ratificare i rispettivi impegni volti alla predisposizione ed attuazione dello stesso Piano di Gestione.
2. La Regione Autonoma della Sardegna attua politiche di sostegno al riutilizzo dei reflui depurati, anche mediante la stipula di un apposito Accordo di Programma sul riutilizzo, attraverso le seguenti misure:
 - a) Contributi finanziari per l'elaborazione dei Piani di Gestione;
 - b) Contributi finanziari per la realizzazione delle opere necessarie al riutilizzo, in coerenza con i relativi piani di gestione;
 - c) Azioni e contributi per la formazione sul corretto uso della risorsa idrica depurata rivolta a tutti gli operatori del settore, nonché per la promozione del concetto del riuso e per l'informazione, rivolta a tutte le parti sociali in qualche modo interessate, sulle ricadute derivanti da tali pratiche;
 - d) Incentivi e agevolazioni tariffarie a sostegno dell'utilizzo del refluo depurato nei casi in cui è prioritario l'obiettivo del risparmio idrico;
 - e) Contributi all'ente gestore della rete di distribuzione, al gestore dell'impianto e al soggetto responsabile della redazione del Piano di Gestione e del coordinamento di cui all'art. 3 comma 4 se diverso.

Art. 18

(Sanzioni)

1. Per gli aspetti sanzionatori connessi alla presente direttiva si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. in particolare:
 - a) Nei casi di effettuazione dello scarico con finalità di riutilizzo in difformità dai valori limite stabiliti dalla presente direttiva si prescrive l'immediata interruzione del riutilizzo. In caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'art. 133 comma 1 del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i;
 - b) gli aspetti sanzionatori amministrativi per l'effettuazione dello scarico con finalità di riutilizzo senza l'autorizzazione sono disciplinati dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i;
 - c) gli aspetti sanzionatori amministrativi per l'effettuazione dello scarico con finalità di riutilizzo in difformità dalle prescrizioni dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i;
 - d) gli aspetti sanzionatori per l'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i, richiamate nell'art. 7 comma 3 lettera a) della presente direttiva, sono disciplinati dall'art. 134 comma 1 del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.
2. Al controllo della conformità degli scarichi e all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i, provvedono le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate all'entrata dei bilanci dell'autorità che irroga la sanzione e destinate alle finalità di cui all'art. 51 della LR n. 9 del 2006 come modificato dalla LR n. 2 del 2007.

Allegati

ALLEGATO 1

Impianti prioritari da destinare al riutilizzo

ALLEGATO 2

Limiti per il riutilizzo

ALLEGATO 3

Caratteristiche del sistema di distribuzione

ALLEGATO 4

Contenuti minimi della domanda di autorizzazione al riutilizzo

ALLEGATO 5

Programma dei controlli

ALLEGATO 1

Impianti prioritari da destinare al riutilizzo

Prog.	Codice Schema	Nome Schema	Tipo impianto	Prov	Carico Totale [A.E.]	Volumi recuperabili [m3/anno]	Stato attuazione depuratore	Stato attuazione affinamento
1	1	Stintino	Consortile	SS	30.000	850.000	R	R
2	5	Sassari - Caniga	Consortile	SS	180.000	18.300.000	R	R
3	10	Sorso	Consortile	SS	34.000	2.500.000	C	NF
4	33	Alghero	Singolo	SS	77.500	6.500.000	R	R
5	47	Santa Teresa Gallura	Consortile	OT	53.000	2.000.000	C	C
6	49	Palau	Singolo	OT	18.000	1.500.000	F	F
7	50	Arzachena	Consortile	OT	72.100	2.350.000	R	R
8	57	Golfo Aranci	Singolo	OT	25.000	670.000	R	R
9	62	Olbia	Singolo	OT	60.000	5.475.000	R	R
10	77	ZIR Tempio	Consortile	OT	30.000	3.500.000	C	C
11	99	San Teodoro	Consortile	OT	36.000	1.450.000	R	R
12	100	Budoni	Consortile	OT	44.000	1.500.000	R	R
13	108	Posada	Consortile	NU	25.000	1.500.000	R	R
14	170	Nucleo Ind. Oristano	Consortile	OR	140.553	5.000.000	R	R
15	197	Terralba	Consortile	OR	40.000	2.700.000	R	R
16	199	Arborea	Singolo	OR	154.000	1.200.000	R	R
17	203	Curcuris ¹	Consortile	OR	12.360	760.000	R	R ¹
18	205	Masullas ¹	Consortile	OR	32.114	1.000.000	R	R ¹
19	206	Pabillonis	Consortile	VS	35.500	2.000.000	C	NF
20	213	Nuoro	Singolo	NU	62.634	9.300.000	C	C
21	216	Dorgali	Singolo	NU	36.000	1.215.980	NF	NF
22	217	Cala Gonone	Singolo	NU	25.000	700.000	R	R
23	223	Nucleo Ind. Tortoli	Consortile	OG	41.500	2.500.000	F	F
24	237	Barisardo	Consortile	OG	21.451	700.000	C	C
25	255	Muravera	Consortile	CA	33.630	2.900.000	C	F
26	258	Villamar	Consortile	VS	22.970	2.374.920	F	F
27	263	Serramanna	Consortile	VS	200.000	6.000.000	R	R
28	268	Costa Rey	Consortile	CA	83.650	1.800.000	R	R
29	270	Villasimius	Singolo	CA	56.000	1.075.000	R	R
30	275	Cagliari - Is Arenas	Consortile	CA	557.000	42.000.000	R	R
31	276	A.S.I. Cagliari - Machiareddu	Consortile	CA	297.000	9.300.000	R	R
32	294	ZIR Iglesias	Consortile	CI	57.600	4.500.000	R	R
33	310	San Giovanni Suergiu	Consortile	CI	47.072	5.400.000	R	C
TOTALE VOLUMI RECUPERABILI						150.520.900		
TOTALE VOLUMI RECUPERABILI DA IMPIANTI DI AFFINAMENTO REALIZZATI						114.630.000		

Legenda:

 R: opere già **Realizzate**;

 C: opere in **Costruzione** o parzialmente operative e soggette a **Completamento**;

 F: opere non realizzate ma inserite in un programma di **Finanziamento** a breve termine (APQ, POT).

 NF: opere **Non** inserite in un programma di **Finanziamento** a breve termine.

¹ Attualmente è previsto lo scarico su corpo idrico in quanto l'impianto non è stato progettato con la finalità specifica del riutilizzo ma con modifiche minime potrebbe affinare i reflui per il riutilizzo, infatti ha una sezione di filtrazione, la destabilizzazione e la chiariflocculazione con rimozione combinata del fosforo e la disinfezione chimica mentre manca un'opportuna sezione di disinfezione compatibile con il riutilizzo.

ALLEGATO 2

Limiti per il riutilizzo

Tabella 1

Parametri	Unità di misura	Valori limite
SEZIONE 1		
Solidi sospesi totali	mg/l	10
BOD ₅	mg/l	20
COD	mg/l	100
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100ml	10 su 100 ml (80% dei campioni)
Nota 1		100 (valore puntuale massimo)
Salmonella		assente
SEZIONE 2		
pH		6-9,5
SAR		10
Materiali grossolani		assenti
Conducibilità elettrica	µS/cm	3000
Alluminio	mg/l	1
Arsenico	mg/l	0,02
Bario	mg/l	10
Berillio	mg/l	0,1
Boro	mg/l	1
Cadmio	mg/l	0,005
Cobalto	mg/l	0,05
Cromo totale	mg/l	0,1
Cromo VI	mg/l	0,005
Ferro	mg/l	2
Manganese	mg/l	0,2
Mercurio	mg/l	0,001
Nichel	mg/l	0,2
Piombo	mg/l	0,1
Rame	mg/l	1
Selenio	mg/l	0,01
Stagno	mg/l	3
Tallio	mg/l	0,001
Vanadio	mg/l	0,1
Zinco	mg/l	0,5
Cianuri totali (CN)	mg/l	0,05
Cloro attivo libero	mg/l	0,2
Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	0,5
Solfiti (come SO ₃)	mg/l	0,5
Solfati (come SO ₄)	mg/l	500
Cloruri	mg/l	250
Fluoruri	mg/l	1,5
Fosforo totale (P)	mg/l	2 (10)
Nota 2		
Azoto totale	mg/l	15 (35)
Nota 2		
Azoto ammoniacale (NH ₄)	mg/l	2
Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	10
Olii minerali	mg/l	0,05
Nota 3		
Fenoli totali	mg/l	0,1
Pentacloro fenolo	mg/l	0,003

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Aldeidi totali	mg/l	0,5
Tetracloroetilene, tricloro etilene (somma delle concentrazioni dei parametri specifici)	mg/l	0,01
Benzene	mg/l	0,001
Benzo(a)pirene	mg/l	0,00001
Solventi organici aromatici totali	mg/l	0,01
Solventi organici azotati totali	mg/l	0,01
Tensioattivi totali	mg/l	0,5
Pesticidi clorurati (ciascuno)	mg/l	0,0001
Nota 4		
Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/l	0,0001
Altri pesticidi totali	mg/l	0,05
Triometani (somma delle concentrazioni)	mg/l	0,03
Solventi clorurati totali	mg/l	0,04
Litio	mg/l	2,5
Molibdeno	mg/l	0,01

Nota 1. Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e 200 UFC/100 ml (valore puntuale massimo).

Nota 2. Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto totale possono essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152 del 2006 relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Nota 3. Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152 del 2006 Parte III per gli scarichi sul suolo. Tale prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale, ai sensi del paragrafo 4 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152 del 2006 Parte III. Nelle more di tale definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella.

Nota 4. Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l.

Per tutti i parametri chimico-fisici:

I valori limite sono da riferirsi a valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo irriguo, della singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite.

Per il parametro Escherichia coli:

Il valore limite indicato in tabella (10 UFC/100ml) è da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove nel corso dei controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100ml.

Per il parametro Salmonella:

Il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove nel corso dei controlli si rilevi presenza di Salmonella.

Per i parametri elencati nella Tabella 2 i valori limite di cui alla Tabella 1 rappresentano valori guida. Per tali parametri la Regione Sardegna può autorizzare limiti diversi da quelli di cui alla Tabella 1, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le specifiche destinazioni d'uso, comunque, non superiori ai limiti imperativi riportati nella Tabella 2. La richiesta di autorizzazione alla deroga dei valori limite previsti dalla Tabella 1, per i parametri di Tabella 2, dovrà essere inoltrata alla Regione Sardegna, corredata da una dettagliata relazione tecnica giustificativa che costituirà un allegato del relativo Piano di Gestione.

Tabella 2

Parametri	Unità di misura	Valori limite imperativi
pH		5,5-9,5
Conducibilità elettrica	µS/cm	4000
Manganese	mg/l	2
Solfati (come SO ₄)	mg/l	1000
Cloruri	mg/l	1200
Azoto ammoniacale (NH ₄)	mg/l	15

ALLEGATO 3

Caratteristiche del sistema di distribuzione

Devono essere evitate le interconnessioni tra la rete delle acque recuperate e il sistema di distribuzione delle acque potabili o destinate alla potabilizzazione e le condotte di raccolta dei reflui. A tal fine, nella fase di progettazione, costruzione e gestione di un sistema di distribuzione di acqua recuperata è necessario seguire le seguenti prescrizioni:

1. Identificazione di tutte le componenti del sistema di distribuzione

Tutti i componenti di un sistema di distribuzione delle acque recuperate, inclusi pompe, tubazioni, valvole, bacini e meccanismi di uscita, devono essere identificati in modo chiaro e coerente. Le condotte di nuova realizzazione destinate al convogliamento di acque recuperate devono essere identificate con il colore viola. Devono essere dotate di etichette che riportano la dicitura "ATTENZIONE ACQUA NON POTABILE - NON BERE" o "ATTENZIONE: ACQUA RECUPERATA DESTINATA AL RIUTILIZZO - NON BERE ", e dotate di apposita indicazione, conforme alla normativa nazionale, indicante "acqua non potabile".

Nei pressi dei bacini di stoccaggio, nei punti accessibili del sistema, nel caso di condotte a pelo libero, anche se miscelate con acque di diversa provenienza, deve essere posta una segnaletica verticale che riporti la dicitura sopra indicata. Il numero dei cartelli e la distanza tra gli stessi deve essere tale da assicurare la trasmissione dell'informazione al pubblico.

Tutti i punti di consegna delle acque recuperate devono essere identificati con il colore viola. Il punto di consegna all'utenza finale deve essere identificato con la scritta "ATTENZIONE ACQUA NON POTABILE - NON BERE" e dal simbolo previsto dalla normativa nazionale per l'acqua non potabile.

Gli attacchi delle valvole devono essere progettati in modo da non consentire scambi tra acque potabili e non potabili. I rubinetti di uscita devono essere contrassegnati e richiedere un'apposita chiave per il funzionamento. Gli attacchi per tubi flessibili esterni (ad es. per irrigazione o lavaggi) devono essere ad innesto rapido del tipo a pressione.

2. Separazione orizzontale e verticale tra le condotte di acque potabili e acque recuperate

Le tubazioni del sistema di distribuzione delle acque recuperate devono trovarsi ad almeno 0,9 m sotto il piano di campagna. La distanza tra le condotte delle acque

recuperate e delle acque potabili, o delle acque reflue nere o miste, deve essere in direzione orizzontale di 3 metri e in direzione verticale di 0,3 metri.

Le reti convoglianti acque di qualità inferiore, devono essere posate in modo che risultino sempre ad una profondità superiore rispetto a quelle convoglianti acque di qualità superiore. Tenendo conto della seguente gerarchia in ordine decrescente di qualità: acque ad uso potabile o destinate ad essere potabilizzate, acque grezze destinate ad altri usi e acque recuperate, acque reflue.

3. Sistemi di prevenzione di flussi di ritorno

Tali sistemi di prevenzione devono essere di norma installati sulla linea di distribuzione dell'acqua potabile o destinata alla potabilizzazione, quando esista una qualsiasi possibilità di interconnessione, anche accidentale o illegale, tra i sistemi di distribuzione di acqua potabile e reflua di riutilizzo;

4. Differenza di pressione

Per ridurre al minimo il pericolo di contaminazioni accidentali, è opportuno che il sistema di distribuzione delle acque reflue di riutilizzo operi ad una pressione inferiore (nell'ordine di 50-70 Kpa) rispetto a quello delle acque potabili.

5. Gestione e manutenzione

Le esigenze gestionali, di manutenzione e di monitoraggio di un sistema di distribuzione di acque reflue recuperate sono di solito le stesse di un sistema di distribuzione idrica.

Poiché l'interruzione per qualsiasi motivo del servizio di distribuzione potrà causare notevoli inconvenienti, è opportuno che la rete sia dotata di valvole di isolamento tali da procedere alla riparazione o manutenzione di parti localizzate del sistema senza che ne sia coinvolta una parte molto più rilevante del sistema. È opportuno procedere ad un lavaggio del sistema una o due volte l'anno per ridurre la presenza di biofilm.

ALLEGATO 4

Contenuti minimi della domanda di autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo

Alla domanda di autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo, deve essere allegato, nei casi in cui ne è prevista la predisposizione, il Piano di Gestione approvato e le seguenti indicazioni se non già contenute nello stesso:

1. progetto dell'impianto di trattamento, con specificazione del processo depurativo e di affinamento adottato, delle installazioni da realizzare e delle modalità di gestione tecnica;
2. progetto della rete di distribuzione e dell'eventuale sistema di accumulo e delle relative modalità di gestione;
3. descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue convogliate all'impianto di depurazione e di recupero;
4. descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque trattate destinate al recupero;
5. indicazione della destinazione d'uso delle acque trattate destinate al riutilizzo;
6. specificazione delle quantità destinate al recupero rispetto alle quantità totali effluenti dall'impianto;
7. indicazione del periodo di riutilizzo, con specificazione dell'eventuale residuo trattato ma non riutilizzato;
8. descrizione dei sistemi di stoccaggio atti a contenere le fluttuazioni della domanda e dell'offerta di acqua reflua recuperata e del recapito alternativo o un differente sistema di smaltimento delle acque recuperate nei casi in cui il riutilizzo non possa avvenire per il volume totale recuperato;
9. indicazione della rete di distribuzione a cui si prevede l'allaccio ed eventuali strutture di interconnessione e indicazione del titolare della rete;
10. Descrizione dei monitoraggi previsti al fine di garantire i requisiti di qualità per specifica destinazione d'uso.

Gli elaborati (es. relazioni, analisi, grafici) allegati alla richiesta di autorizzazione dovranno essere redatti da tecnici abilitati, iscritti nei relativi albi professionali e debitamente sottoscritti.

ALLEGATO 5

Programma di controllo

Il Programma di controllo stabilisce il numero minimo annuo di campioni da prelevare per effettuare la verifica di conformità delle acque reflue in uscita dall'impianto di recupero ai limiti di cui all'Allegato 2 della presente direttiva.

L'ambito di applicazione del programma è riferito ai reflui affinati destinati al riutilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue dotati di sezione di affinamento.

1. PROGRAMMA DI CONTROLLO

Il programma prevede un numero minimo annuo di controlli di conformità e autocontrolli. A tal fine sono definiti:

- **Controlli di conformità** – Prelievo di campioni e relativi accertamenti analitici come effettuati dall'ARPAS e dallo stesso gestore dell'impianto di affinamento qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'ARPAS, ritenuto idoneo da quest'ultimo, sentita la Provincia, per effettuare la verifica di conformità.
- **Autocontrolli** - I campionamenti ed analisi effettuati direttamente dal gestore dell'impianto di affinamento e dal titolare della rete di distribuzione.

Controlli di conformità

La frequenza minima di campionamento dei parametri, contenuti nella Sezione 1 della Tabella 1 dell'Allegato 2, è fissata in base alla dimensione dell'impianto di trattamento e i campionamenti andranno effettuati dall'ARPAS e dal gestore dell'impianto nel rispetto delle condizioni di cui sopra.

Nella fase di primo avvio del sistema di riutilizzo il ruolo del gestore dell'impianto è limitato al prelievo dei campioni; ARPAS dovrà quindi effettuare le analisi di tutti i campioni previsti nel programma di controllo. L'ARPAS individua la data di entrata a regime del programma estendendo il concorso del gestore dell'impianto di depurazione anche alla fase di analisi dei campioni prelevati.

L'ARPAS dovrà stabilire l'idoneità del sistema e delle modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati da parte del gestore. Uno specifico accordo tra i soggetti interessati

stabilirà la ripartizione percentuale dei campioni. In ogni caso la quota dei campioni annui a carico del gestore dell'impianto non potrà essere superiore al 50% del totale.

È di totale competenza dell'ARPAS la verifica del rispetto dei limiti per i parametri indicati nella Sezione 2 della Tabella 1 dell'allegato 2, che sarà effettuata, tra il numero di prelievi di propria pertinenza, secondo le frequenze minime riportate nella Tabella 3 seguente.

La potenzialità dell'impianto è riferita al carico destinato al trattamento secondario.

La frequenza minima di campionamento per i parametri di cui alla Tabella 1 dell'allegato 2 è riportata nella seguente tabella:

Tabella 3

	LIMITI Sezione 1 Tabella 1 dell'Allegato 2			LIMITI Sezione 2 Tabella 1 dell'Allegato 2
	A	B	C	Competenza ARPAS
	Competenza ARPAS	Competenza Gestore Impianto	Numero totale campioni	
Potenzialità impianto	(N° Campioni / anno)	(N° Campioni / anno)	(N° Campioni / anno)	(N° Controlli / anno)
Sino a 49.999 A.E.	da 6 a 12	da 0 a 6	12	3
oltre 50.000 A.E.	da 12 a 24	da 0 a 12	24	6

Per il controllo della conformità dei limiti indicati nella Tabella 1 vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore. La scelta della durata del campionamento, del numero dei prelievi e della loro frequenza, in funzione della variabilità delle caratteristiche quali-quantitative dell'effluente, sarà stabilita da ARPAS, sentito il Gestore dell'impianto di recupero, e dovranno essere valutate sulla base delle specificità del singolo impianto, della portata media nelle diverse condizioni di esercizio (regimi di funzionamento legati alla stagionalità), sui volumi in gioco e sui tempi di ritenzione. Tali aspetti dovranno essere desunti sulla base di una ricognizione accurata da parte dell'ARPAS della situazione impiantistica presente. Tutti gli impianti dovranno essere dotati di autocampionatore automatico fisso o portatile.

Le modalità ed i tempi di campionamento sopra stabiliti per ogni impianto dovranno essere riportati nel relativo Piano di Gestione.

Giudizio di conformità

Il giudizio di conformità delle acque reflue urbane affinate destinate al riutilizzo è rilasciato dalla Provincia sentita l'ARPAS sulla base dei risultati del programma annuale di controllo.

Autocontrolli

Il gestore dell'impianto di depurazione deve, inoltre, assicurare un sufficiente numero di autocontrolli sui parametri della Tabella 1 sulle acque reflue affinate destinate al riutilizzo civile, ambientale e irriguo con la frequenza minima riportata nella seguente Tabella 4. Il piano definitivo degli autocontrolli dovrà essere approvato dalla Provincia territorialmente competente che definirà la frequenza definitiva di campionamento nel rispetto delle frequenze minime prescritte dalla Tabella 4, e quindi riportato nel Piano di Gestione. In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, il gestore dell'impianto concorda con l'utilizzatore le frequenze minime di autocontrollo dei parametri nel rispetto comunque degli autocontrolli previsti per lo scarico in acque superficiali ai sensi dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152 del 2006.

Tabella 4

PARAMETRI	Frequenza di campionamento minima
SEZIONE 1	
Solidi sospesi totali	Settimanale
BOD ₅	Settimanale
COD	Settimanale
<i>Escherichia coli</i>	Settimanale
Salmonella	Settimanale
SEZIONE 2	
pH	Settimanale
SAR	Mensile
Materiali grossolani	Giornaliera
Conducibilità elettrica	Settimanale
Alluminio	Annuale
Arsenico	Semestrale
Bario	Annuale
Berillio	Annuale
Boro	Semestrale
Cadmio	Semestrale
Cobalto	Annuale
Cromo totale	Semestrale
Cromo VI	Semestrale
Ferro	Annuale
Manganese	Annuale
Mercurio	Semestrale
Nichel	Annuale
Piombo	Semestrale
Rame	Annuale
Selenio	Annuale
Stagno	Annuale

PARAMETRI	Frequenza di campionamento minima
Tallio	Annuale
Vanadio	Annuale
Zinco	Annuale
Cianuri totali (CN)	Semestrale
Cloro attivo libero	Settimanale
Solfuri (come H ₂ S)	Mensile
Solfiti (come SO ₃)	Mensile
Solfati (come SO ₄)	Mensile
Cloruri	Mensile
Fluoruri	Mensile
Fosforo totale (P)	Settimanale
Azoto totale	Settimanale
Azoto ammoniacale (NH ₄)	Settimanale
Grassi e olii animali/vegetali	Semestrale
Olii minerali	Semestrale
Fenoli	Annuale
Pentacloro fenolo	Annuale
Aldeidi totali	Annuale
Tetracloroetilene, tricloro etilene	Annuale
Benzene	Annuale
Benzo(a)pirene	Annuale
Solventi organici aromatici totali	Annuale
Solventi organici azotati totali	Annuale
Tensioattivi totali	Annuale
Pesticidi clorurati	Annuale
Pesticidi fosforati	Annuale
Altri pesticidi totali	Annuale
Triometani	Annuale
Solventi clorurati totali	Annuale
Litio	Annuale
Molibdeno	Annuale

Tutti i risultati degli autocontrolli effettuati dal gestore dell'impianto di recupero e dal titolare della rete di distribuzione devono essere registrati, archiviati su supporto informatico e conservati e devono essere trasmessi agli enti preposti al controllo, ARPAS, Province e Regione, secondo le modalità stabilite nel Piano di Gestione. Comunque tali dati devono essere trasmessi ai suddetti enti con cadenza non superiore all'anno.

Gestione dei fuori norma

Il superamento dei limiti al di sopra dei quali il servizio deve essere sospeso, come definiti all'Allegato 2, dovrà essere gestito sulla base delle procedure del piano operativo di sicurezza e intervento per la gestione delle emergenze approvato contestualmente al Piano di Gestione.